

DXXXVII. SEDUTA**SABATO 18 NOVEMBRE 1950**

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE**Interrogazioni :**

(Annunzio) Pag. 20958

(Svolgimento):

BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	20917
. 20924, 20925, 20953, 20956,	20957
RICCI Federico	20918
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	20920
BERLINGUER	20920
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	20921, 20931, 20951, 20953
CONTI	20922
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	20922
MUSOLINO	20922, 20952
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	20923
JANNUZZI	20923
MENGGI	20925
BRASCHI	20926
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	20928, 20930
CAPPELLINI	20928
CIASCA	20933
DE GASPERIS	20954
ALLEGATO	20957

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Prima è quella presentata dai senatori Ricci Federico, Bo, Boggiano Pico, Barbareschi, Cappa e Pontremoli al Ministro dell'interno: « per sapere quali provvedimenti si intende prendere per reprimere ed anzi sradicare definitivamente il brigantaggio nel passo del Bracco sulla via Aurelia, unica arteria di comunicazione rotabile tra l'Italia settentrionale e la centrale sul versante tirrenico.

« Data l'importanza della questione e la gravità di recenti fatti avvenuti si chiede la discussione d'urgenza » (1445).

Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'interrogazione dell'onorevole Ricci è stata istruita con speciale cura, data anche la gravità del caso, e giustamente, in quanto interessa la sicurezza di una regione importantissima d'Italia. Io sono anche lieto dell'occasione che mi si offre quest'oggi di riferire sui provvedimenti presi di carattere immediato e di carattere continuativo.

Dopo le rapine verificatesi nella zona del Bracco durante il periodo successivo alla Liberazione, da oltre un triennio non si era do-

La seduta è aperta alle ore 9,30.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

vuto lamentare alcun crimine nella località. Soltanto il 26 agosto ultimo scorso, sulla strada provinciale che dall'Aurelia conduce a Levanto, fu consumata una rapina a mano armata, i cui autori furono immediatamente identificati e arrestati. Nel corrente mese si sono verificate, nella stessa località, altre due rapine: la prima in danno dei commercianti Romaniello e figlio, e la seconda in danno di suditi francesi. Il secondo episodio criminoso in cui è stato ucciso un turista francese è di particolare efferatezza e gravità anche perchè offende il buon nome del Paese. Le indagini, subito iniziate, e che proseguono alacremente per accertare la complicità di altre persone, hanno portato all'arresto di due fratelli che hanno confessato la loro responsabilità nella consumazione della rapina e dell'omicidio. È da tener presente che la zona del Bracco, specie nel tratto da Corrodano a Sestri Levante, per una lunghezza di circa 30 chilometri, oltre a presentarsi estremamente impervia, è pressochè priva di abitazioni. In relazione a tali fatti sono stati disposti, nella zona, particolari servizi di pattugliamento con l'istituzione anche di un posto fisso di polizia stradale, costituito da uomini delle sezioni di Genova e La Spezia con mezzi adeguati. Detto personale e mezzi, che verranno distaccati in località del Bracco più opportuna ai fini del servizio di vigilanza e dove sia possibile reperire il relativo accasermamento, attueranno ininterrotti servizi di pattugliamento stradale sul tratto Sestri Levante-Borghetto di Vara.

Contemporaneamente è stato deciso:

1) di rinforzare le stazioni dei carabinieri di Sestri Levante, Deica, Levanto, Borghetto di Vara, Sesto Godano e Varese Ligure, onde esercitare una più efficace vigilanza nella zona;

2) di distribuire al gruppo esterno dei carabinieri di Genova ed a quello di La Spezia, jeep e motociclette per integrare i predetti servizi;

3) di trasformare la stazione dei carabinieri di Mattarana, da temporanea in definitiva;

4) il trasferimento della stessa caserma in altra località prossima al Passo del Bracco.

Conseguentemente, mentre ci inchiniamo alla memoria della vittima, riteniamo di aver provveduto in modo adeguato; e l'onorevole Ricci

può essere certo che questa materia sarà oggetto di particolare cura da parte del Governo e degli organi di polizia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ricci Federico per dichiarare se è soddisfatto.

RICCI FEDERICO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario e almeno per quanto riguarda le intenzioni e le promesse debbo dichiararmi soddisfatto. Aggiungo però alcune osservazioni.

Come si suol dire, anche in questo caso, si chiude la stalla quando i buoi sono fuggiti. Se gli annunciati provvedimenti fossero stati presi e mantenuti durante i due o tre anni nei quali non vi fu o per lo meno non fu denunciata alcuna aggressione, non avremmo oggi da lamentare gravi incidenti e da compiangere la vittima, la prima vittima di questi criminali, il primo assassinato, cui va il nostro commosso saluto. È necessario che la polizia, i carabinieri e tutto il personale adibito alla sorveglianza del traffico stradale facciano un servizio continuo su quella via. Invece, almeno fino a pochi giorni fa, si percorreva ordinariamente l'intero tratto senza incontrare alcun agente dell'ordine. Finora nel primo tratto che è quello dove più avvengono le aggressioni, esisteva la sola stazione di carabinieri di Mattarana. Da Trigoso, ove ha inizio la salita, a Mattarana sono circa 30 chilometri e da Mattarana alla Spezia sono altri 25-30 chilometri. Nel secondo tratto vi erano altre due stazioni una a Borghetto Vara e l'altra a Riccò del Golfo. Le rapine avvenivano anche in un teatro secondario, strettamente connesso al primo, cioè sulla strada di allacciamento con Levanto, che parte dal Baracchino, alquanto prima di Mattarana, tutte località deserte e montuose fiancheggiate da boscaglie ove è facile nascondersi sorvegliando la strada serpeggiante.

Anche l'estate scorsa era successa un'aggressione: due giovani sposi che scendevano in auto a Levanto durante la stagione balneare furono fermati dai briganti, e rapinati.

V'era dunque una zona assai vasta senza altra custodia che i sette carabinieri di Mattarana, i quali facevano servizio a piedi; e mancava anche il telefono.

Ora, dopo il fatto luttuoso accaduto, pare si provvederà. Io auguro si faccia veramente e rapidamente e che i carabinieri abbiano mo-

tociclette moderne, potenti, capaci di portare tre persone, sicchè se due debbono scendere per perlustrare la boscaglia una possa rimanere a guardia della motocicletta. È ridicolo che la stazione dei carabinieri sia stata così sprovvista. La sicurezza sulla strada del Bracco non è interesse locale soltanto, ma interesse nazionale. Poichè non tutti i colleghi sono al corrente della topografia della zona, ricordo che non vi è altra strada fra Torino e Roma sul versante tirrenico oltre la Aurelia che passa per il Bracco. Tolta questa, le comunicazioni sono completamente tagliate. Lì passano moltissimi autocarri ed automobili. Ora questi incidenti hanno interrotto immediatamente il traffico delle automobili, tanto che si è ricorso al sistema di fermare le auto a Sestri e spedirle per ferrovia fino a La Spezia. Potete immaginare quali inconvenienti derivano da una simile situazione, quale colpo ne riceve il turismo, e come essa possa essere sfruttata dalla concorrenza estera.

Non può esservi sviluppo di civiltà in un Paese se le strade non sono sicure. Per questo i ladroni di strada furon sempre da tutti i popoli esemplarmente puniti, anche, nei casi più gravi, con l'impiccagione sul luogo.

L'attuale strada rotabile fu fatta da Napoleone sul tracciato della via Aurelia di cui in qualche punto veggonsi ancora gli avanzi. Prima, v'era una strada mulattiera, nella quale in certi periodi si verificarono casi di brigantaggio. Esistono documenti relativi a lagnanze dalla repubblica francese alla repubblica ligure (istituita negli ultimi anni del 1700) per l'uccisione di alcuni ufficiali che su quella strada si recavano a cavallo a La Spezia. La repubblica ligure rispose promettendo una migliore custodia e facendo notare che probabilmente il brigantaggio era alimentato dalla politica e cioè da partiti contrari alla repubblica francese. Fatta la strada rotabile ed istituito il servizio delle diligenze a cavalli, il traffico divenne notevole; tuttavia vi furono casi di brigantaggio e in certi momenti si parlò del passo del Bracco come di viaggio pericoloso. Carlo Felice ordinò un'energica repressione: i ladroni presi venivano impiccati: l'ordine e la sicurezza vennero ristabiliti.

Colla costruzione della ferrovia Sestri-Spezia circa il 1870, il traffico sulla rotabile quasi

scomparve e nemmeno vi fu più brigantaggio. Negli anni della mia giovinezza, io percorsi quella zona più volte per passeggiate e mai si pensò alla possibilità di cattivi incontri. Collo sviluppo dell'automobile il traffico riprese, ma in piena sicurezza, fino a quando le perturbazioni prodotte dalla guerra e la conseguente possibilità di procurarsi armi moderne favorirono il risorgere della delinquenza brigantesca, tanto più essendo interrotte le ferrovie. Le misure prese finora non furono adeguate; ed i carabinieri lamentano di aver da fare con pregiudicati e di dovere spesso arrestare le stesse persone già arrestate altre volte e condannate.

Infatti oggi, come è notorio, tra condoni, amnistie, gente che scappa dalle carceri, giudici che si impietosiscono, abbiamo gli stessi personaggi che ritornano a compiere le stesse opere delittuose. Qui è necessaria una efficace repressione. Ripeto, si tratta di delitti che interessano le comunicazioni, l'economia e la dignità del nostro Paese.

Non possiamo tollerare che sulle nostre strade vi sia la possibilità di rapine. Sono passati i tempi romantici in cui i viaggiatori gradivano quasi quasi un attacco di briganti per potere a distanza di tempo rievocare il ricordo dell'avventura e del rischio; ma allora v'era nei briganti una certa cavalleria. Oggi essi malmenano ed ammazzano crudelmente. Bisogna reprimere, bisogna dare punizioni dure ed esemplari. Raccomando tutto questo al Governo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Berlinguer al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e del tesoro « per conoscere se sia vero che stia per essere finalmente presentato al Parlamento un disegno di legge per estendere ai pensionati statali i miglioramenti concessi agli statali in servizio, ma che da tali miglioramenti verrebbe detratta la indennità di caro-pane, e che non è sicuro che sia riconosciuta la decorrenza dal 1° luglio 1949, il che costituirebbe una violazione dell'impegno assunto in Senato dall'onorevole Petrilli e del voto unanime del Senato stesso su un apposito ordine del giorno, e potrebbe giustamente determinare una ripresa della agitazione » (1290).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Avanzini, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il disegno di legge che estende ai pensionati i miglioramenti concessi agli statali in servizio è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 22 luglio ultimo scorso, ed è in corso di esame presso il Senato della Repubblica (atto parlamentare n. 1288 del 21 agosto corrente anno).

Circa l'indennità di caro-pane, cui accenna l'onorevole interrogante, si fa presente che essa, dopo l'avvenuta soppressione del tesseramento del pane e della pasta, non ha più ragione di essere mantenuta come emolumento a sè stante, senza dire che presentemente, in mancanza delle carte annonarie, non può nemmeno più stabilirsi con sicurezza chi sono gli aventi diritto all'indennità stessa, la cui corresponsione dà luogo, quindi, a molteplici difficoltà e complicazioni, che sono spesso causa di pagamenti indebiti.

Al fine di ovviare a tali inconvenienti, con il cennato disegno di legge viene disposta la soppressione della suddetta indennità come emolumento a sè stante e il contemporaneo aumento dell'assegno di caroviveri, di cui i pensionati fruiscono in aggiunta alla pensione. Considerato che la famiglia del pensionato è di regola composta di due persone, il cennato caroviveri viene aumentato di lire 1.040 mensili (due quote di caro-pane di lire 520 ciascuna), pari a lire 12.480 annue.

Per quanto concerne, poi, la decorrenza dell'aumento del 10 per cento delle pensioni, si fa presente che essa è prevista dalla prima rata di pensione interamente maturata dopo il 30 giugno 1950.

Dai resoconti della discussione, che si svolse al Senato e alla Camera dei deputati in merito al disegno di legge relativo ai miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali in attività di servizio, concretatosi nella legge 11 aprile 1950, n. 130, non risulta che il Governo abbia preso formale impegno a corrispondere l'aumento ai pensionati con decorrenza dal 1° luglio 1949, in quanto gli ordini del giorno approvati in tale occasione riguardano soltanto l'adozione di un successivo provvedimento legislativo per la concessione di un nuovo aumento pure ai pensionati.

Anche l'ordine del giorno presentato dai senatori Riccio e Uberti ed approvato dal Se-

nato non contiene alcun accenno alla decorrenza dell'aumento del 10 per cento. L'altro ordine del giorno presentato dall'onorevole interrogante venne, viceversa, ritirato.

Comunque, ragioni finanziarie impongono di stabilire la decorrenza dell'aumento di cui trattasi soltanto a far tempo dall'inizio dell'esercizio finanziario in corso, non risultando altrimenti possibile far luogo alla copertura del maggior onere, ai sensi del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berlinguer per dichiarare se è soddisfatto.

BERLINGUER. L'interrogazione viene svolta quando il problema è già in parte superato. Essa risale ad un periodo anteriore alla presentazione del disegno di legge, quando mi giunsero voci di allarme sulle intenzioni del Governo di non accogliere le rivendicazioni della categoria e di non adempiere neppure agli impegni assunti in parte alla Camera e più chiaramente al Senato.

Non so se voi tutti ricordiate ciò che è avvenuto in quest'Aula in quella circostanza. Io, insieme con i colleghi Fiore e Priolo, avevo presentato un ordine del giorno in cui, me lo consenta il Sottosegretario, era anche prevista la decorrenza dal luglio 1949 per la quale ci battiamo e continueremo a batterci. Dopo che lo avevo svolto, si levò dai banchi della Democrazia cristiana l'onorevole Riccio a proporre un altro ordine del giorno molto analogo, e mi rivolse la preghiera di rinunciare al mio (che pure aveva la precedenza di ben tre giorni) e di associarmi al suo. Credo che anche in quella occasione abbiate constatato che noi non ci preoccupiamo mai di priorità di iniziative nè di prestigio politico, ma soltanto di tutelare giusti interessi delle categorie più sacrificate. Non ebbi alcuna difficoltà a ritirare il mio ordine del giorno ed a sottoscrivere quello dell'onorevole Riccio perchè desideravo che il Senato si pronunziasse unanime e che il problema fosse impostato e risolto, non importa se attraverso un ordine del giorno mio o di altri.

Ed ecco che ora, finalmente, il Governo ha presentato al Senato il suo disegno di legge. Senonchè questo giustifica l'allarme dei pensionati statali soprattutto per quanto riguarda la

decorrenza. Rilegga l'onorevole Sottosegretario i nostri ordini del giorno e le parole impegnative del ministro Petrilli!

Noi ne riparleremo presto in seno alla 5^a Commissione, e poi nell'Assemblea, quando discuteremo il relativo articolo.

Per quanto riguarda il capo-pane desidero segnalare subito al Senato l'iniquità cui dà luogo il singolare presupposto che la famiglia del pensionato sia composta di due sole persone. Credo siano invece infrequenti i casi in cui essa è composta di due persone; in moltissimi altri casi accanto ai coniugi vi sono dei bambini o altre persone a carico per le quali non si prevede, in quel disegno di legge, alcuna indennità.

Sappia da oggi il Governo che anche per questo punto ci batteremo. E lasciatemi soggiungere che noi contiamo anche di trovare, presso altri settori di questa Assemblea, la sensibilità necessaria perchè gli emendamenti che andiamo formulando e che proporremo anche per altre norme, vengano approvati.

Prima di concludere consentitemi di segnalarvi un'altra grave, significativa ingiustizia. Forse pochi di voi sanno che i pensionati provenienti dall'ex impero austro-ungarico, diventati pensionati italiani, uomini che, del resto, italianissimi erano sempre stati, questi pensionati statali trentini, triestini, bolzanesi e goriziani godono — e dovrei dire soffrono — un trattamento molto più sfavorevole di quello già iniquo di tutti gli altri. Onorevoli colleghi, si fa spesso della retorica patriottarda; ma quando si tratta in concreto di provvedere a questi nostri fratelli, allora interviene la lesina. Credo che quando noi, in sede di discussione del disegno di legge, proporremo una equiparazione di queste pensioni e chiederemo che sia cancellata questa distinzione indecorosa e antipatriottica, il Senato ci seguirà.

Sono queste le ragioni per cui, con rincrescimento, non posso considerarmi soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario. Conto però che il Governo e la maggioranza verranno incontro alle nostre proposte quando si discuterà il disegno di legge; allora, credetemi, sarò veramente felice di dichiararmi soddisfatto della condotta del Governo e di tutti i colleghi del Senato. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Conti, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste: « sulla consistenza delle notizie secondo le quali sarebbe imminente o, comunque, progettata la distruzione del parco di Desio » (1354).

Ha facoltà di parlare il senatore Vischia, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Risponderò io, per ragioni di competenza, pur essendo stata l'interrogazione rivolta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per il parco di Desio è da intendersi il parco annesso alla villa ex Tittoni Traversi, la quale fu sottoposta al vincolo di interesse artistico, ai sensi delle leggi 20 giugno 1909, n. 363 e 23 giugno 1912, n. 688, con atto notificato al proprietario del tempo in data 27 giugno 1913.

Tale vincolo, (che è sempre valido ai sensi dell'articolo 71 della legge 1^o giugno 1939, n. 1089), non faceva però menzione del parco attiguo.

Il caso del parco Tittoni è il tipico esempio di una proprietà relativamente salvaguardata durante la guerra e danneggiata nell'immediato dopoguerra. Durante il periodo bellico nella villa e nel parco furono ospitati, oltre alle nostre truppe, soldati tedeschi e alleati con le conseguenze che si possono immaginare, ma che non furono eccessivamente gravi nei riguardi del parco.

In seguito, il parco fu venduto a un tal Giovanni Reina, commerciante di legnami di Saronno, deceduto lo scorso anno, al quale si ritiene di dover imputare gran parte della distruzione del parco medesimo.

Il 26 ottobre scorso la Soprintendenza ai monumenti di Milano ha provveduto ad interessare il comando dei carabinieri di Desio, perchè siano accertate le circostanze nelle quali avvenne la distruzione di gran parte della villa Tittoni.

Da parte sua la Commissione provinciale per le bellezze naturali, adunatasi il 31 ottobre successivo, ha deliberato che venga apposto il vincolo a tutto il terreno alberato da tutelare, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche. In base a tale deliberazione il Ministero, appena sarà in possesso di tutti i dati necessari da

parte della Sovrintendenza dei monumenti di Milano, emetterà il relativo decreto di vincolo su detta zona arborea.

Il Ministero, deplorando vivamente quanto si è compiuto ai danni del parco nel recente dopoguerra, caratterizzato dalla insufficienza, per non dire carenza, dei pubblici poteri, assicura, comunque, che provvederà con la massima energia a perseguire i responsabili, e intanto sono in corso le relative indagini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Conti per dichiarare se è soddisfatto.

CONTI. Purtroppo ormai il delitto è commesso. Presentai questa interrogazione perchè lessi nel « Corriere della sera » — se non sbaglio — la notizia di una minaccia di distruzione del parco. Essendo stato denunciato solo il pericolo, speravo che non fosse stato commesso ancora il delitto. È probabile che con informazioni più precise il Ministero possa assecondare che la minaccia non è stata ancora tradotta in fatto. Sarà bene verificare. Ad ogni modo quello che il Sottosegretario mi ha detto, che cioè si sono presi i provvedimenti per il vincolo sulla parte residua del parco, mi soddisfa; ma raccomando la massima vigilanza.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Molinelli al Ministro dell'interno (1356). Non essendo presente l'onorevole interrogante, l'interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione del senatore Musolino al Ministro dei lavori pubblici: « per conoscere quali provvedimenti ritenga adottare a favore del comune di Serrata (Reggio Calabria), la cui popolazione, per insufficienza di acqua potabile, è costretta, specie nella stagione estiva, a far uso di acque inquinate, causa questa di gravi malattie endemiche e se non ritenga per questo motivo urgenti i provvedimenti invocati » (1373).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I lavori di integrazione e di ampliamento dell'acquedotto di Serrata, in provincia di Reggio Calabria, è superfluo dirlo, sono di competenza del Comune, il quale può beneficiare soltanto dell'intervento dello Stato nella forma prevista dalla legge del 3 agosto 1949, n. 289. Il Comune ha presentato effettivamente la domanda, ma purtroppo non si è

potuto in questo esercizio accogliere tale domanda perchè, messa in relazione con altre domande per opere evidentemente più urgenti, si è dovuto cedere il passo a queste ultime, se non altro perchè le domande preferite si riferiscono a casi in cui l'acqua manca completamente, e non a casi come quello lamentato, nel quale, sia pure in maniera molto poco efficiente, siamo d'accordo, un rifornimento idrico esiste. Tuttavia posso assicurare l'onorevole interrogante che la domanda del comune di Serrata è tenuta nella migliore considerazione, perchè, appena possibile, e compatibilmente sempre con le altre esigenze, si provveda al suo accoglimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Musolino per dichiarare se è soddisfatto.

MUSOLINO. Ringrazio il Sottosegretario per la promessa fatta per il comune di Serrata. Debbo però rilevare che il comune di Serrata aveva fatto presente, attraverso l'Amministrazione, che la popolazione soffriva di malattie endemiche come il tifo, e di emorragie interne dovute al fatto che l'acqua potabile contiene dei germi di sanguisughe, di quei microrganismi che, introdotti nell'organismo, diventano poi sanguisughe e producono delle emorragie, con gravi conseguenze per la salute dei cittadini. Quindi il Ministro nell'elargire i suoi sussidi, o quanto meno nel concedere i mutui attraverso la legge Tupini del 3 agosto 1949, avrebbe dovuto tener conto dell'urgenza del provvedimento che riguarda la salute pubblica di quella popolazione. Ora, la promessa che lei mi fa io spero che diventi realtà nell'esercizio futuro, ma mi pare che lei sia stato vago, molto vago; e non abbia preso un preciso impegno.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non lo posso prendere.

MUSOLINO. Io penso che questo problema di Serrata debba essere guardato con urgenza e che, appena possibile, il Governo debba dare i mezzi a quell'amministrazione per poter provvedere in proposito.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Jannuzzi, ai Ministri dell'interno e della difesa: « per conoscere: 1° se non ritengano doversi emanare a favore degli appartenenti all'Arma dei carabinieri disposizioni analoghe a quelle contenute

nella legge 15 luglio 1950, n. 594, relative ai sottufficiali e militari della Guardia di finanza che hanno compiuto il servizio di trattenuti senza aver raggiunti i limiti di età e soprattutto il riconoscimento dell'opera prestata da benemeriti e fedeli servitori dello Stato e in considerazione delle tragiche condizioni di vita che ad essi sono certamente riservate al loro ritorno in età avanzata e senza mezzi di sorta, nella vita civile; 2° se non ritengano di dovere, in provvedimenti, sospendere i congedamenti in corso di detti militari » (1380).

Ha facoltà di parlare il senatore Vaccaro, Sottosegretario di Stato per la difesa.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Rispondo, per ragioni di competenza, anche a nome del Ministro dell'interno.

È stato già approvato dalla 4ª Commissione del Senato un disegno di legge che, in sostituzione degli attuali periodi massimi di servizio, istituisce per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in carriera continuativa, limiti di età per il collocamento in congedo. Detto provvedimento contiene tra l'altro una disposizione che consente l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al raggiungimento dei nuovi limiti di età, dei sottufficiali dell'Arma che, collocati a riposo per ragioni di limiti di servizio e trattenuti ininterrottamente, si trovino in tale posizione all'atto dell'entrata in vigore della nuova legge e siano giudicati ancora meritevoli del trattenimento perchè in possesso di spiccati requisiti.

Per quanto diversa nella formulazione e nella procedura prevista, si tratta di disposizione che in sostanza tende allo stesso scopo di quella sancita, per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, nell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, numero 594. Il disegno di legge non reca invece una norma analoga a quella contenuta nell'articolo 3-ter della citata legge, n. 594, circa la valutabilità ai fini della pensione del servizio prestato dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, trattenuti o richiamati in servizio. Ciò in quanto detto articolo è stato, come è noto, inserito nella ripetuta legge n. 594 su iniziativa parlamentare. È ovvio che la Difesa riterrebbe equo

che disposizione analoga fosse sancita per i carabinieri.

Premesso quanto sopra, non sembra che la sospensione dei congedamenti in corso, auspicata dall'onorevole interrogante, abbia motivi per essere presa in considerazione. Infatti tali congedamenti, imposti da indilazionabili esigenze organiche di bilancio e di impiego, vengono effettuati gradualmente tenendo conto della norma contenuta nel disegno di legge in corso secondo la quale, come si è detto innanzi, sono trattenuti in servizio, fino ai limiti di età, i sottufficiali che risultino in possesso di spiccati requisiti, e cioè, secondo disposizioni ministeriali emanate, che abbiano meritato la qualifica di ottimo almeno negli ultimi tre anni di servizio, che non siano stati puniti in sede di discriminazione e che durante la carriera non abbiano riportato giudizi di non idoneità all'avanzamento a turno di anzianità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Jannuzzi per dichiarare se è soddisfatto.

JANNUZZI. Riconosco nella risposta che cortesemente mi ha dato l'onorevole Sottosegretario che è ormai superata la questione che io avevo posto nell'interrogazione. In verità questa è di diversi mesi fa e ad essa è succeduto il noto disegno di legge che soddisfa le esigenze dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Per il che, restando nell'illusione che la mia interrogazione sia stata, quanto meno, di stimolo al Ministero della difesa per la presentazione del detto disegno di legge, non mi resta che ringraziare la cortesia dell'onorevole Sottosegretario di cui è prova la sua esauriente risposta.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Menghi ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e all'Alto Commissario per il turismo: « per sapere se intendono energicamente intervenire allo scopo di dare una sistemazione definitiva a Fregene che, mentre per le bellezze naturali potrebbe essere una delle migliori spiagge marine d'Italia, vicinissima alla Capitale, è trascurata anche nei servizi igienici più elementari e i visitatori sono permanentemente sottoposti al pagamento di un esoso pedaggio » (1382).

Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il problema sollevato dalla interrogazione è certamente importante e grave. La risoluzione è resa, peraltro, difficile da un complesso di elementi di diritto e di fatto: quella borgata è sorta a seguito di un'iniziativa di privati che acquistarono il terreno di quella località, dapprima assolutamente campestre e disabitata, e che poi rivendettero, in parte, a prezzi maggiorati e in piccoli lotti, dotandoli, a proprie spese, di embrionali servizi pubblici. Successivamente — 1931 — la società che aveva preso tale iniziativa — società Marina e Pineta di Fregene — dovette dichiarare fallimento e, in tale occasione, il comprensorio delle aree passò in proprietà della Banca d'Italia, la quale, poichè per vincolo statutario non può possedere beni immobili nè assumere in proprio gestioni aziendali, procedette alla vendita dei lotti che è avvenuta ormai per oltre i tre quarti del comprensorio totale.

È da tenere presente che tali iniziative sono esplicitamente previste, tra l'altro, dalla legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il vigente piano regolatore di Roma, legge la quale stabilisce che le lottizzazioni del genere possono essere ammesse soltanto nel caso in cui il privato proprietario provveda interamente a sua cura e spese alla sistemazione dei servizi pubblici.

Il carattere privato della borgata di Fregene è stato in via indiretta, riconosciuto, d'altra parte, dalla legge 21 dicembre 1933, n. 1938, che ha approvato il piano regolatore di massima delle borgate marine di Roma, in quanto come borgate marine di carattere pubblico vennero riconosciute unicamente Ostia-mare e Fiumicino, ma non Fregene.

È da notare che le distruzioni del periodo bellico, compiute dai tedeschi, nonchè quelle perpetrate dai privati nel periodo successivo alla fine del conflitto, arrecarono alla spiaggia e al territorio di Fregene danni gravissimi. La Banca d'Italia, dopo il ritorno alla normalità, cercò di fronteggiare in qualche modo la situazione, provvedendo entro certi limiti al riordinamento ed alla manutenzione delle strade, coadiuvando il Genio militare nel lavoro di sminamento e iniziando le pratiche con il demanio marittimo per riottenere la concessione dell'arenile. Ma, nel frattempo, il Consorzio stabilimen-

ti balneari di Fregene riuscì ad ottenere l'arenile stesso e provvide a costruirvi rapidamente alcuni stabilimenti balneari.

Questa concessione ha creato una situazione giuridicamente ancor più complessa, turbata da contrasti di interessi difficilmente conciliabili. L'Amministrazione comunale di Roma non è mai stata chiamata ad approvare i progetti del centro balneare e di lottizzazione del terreno, perchè sia la Società marina e Pineta di Fregene, sia la Banca d'Italia hanno sempre considerato la tenuta come proprietà privata; reiterati tentativi fatti dal Comune, a partire da qualche anno prima della guerra, per giungere alla stipulazione di una convenzione con la Banca d'Italia allo scopo di stabilire in maniera definitiva la sistemazione della borgata, non sono mai pervenuti a conclusione. La Banca d'Italia, pur continuando a vendere in tutto questo tempo le aree come fabbricabili, non ritenne evidentemente di doversi addossare il conseguente onere di rendere realmente fabbricabili, cioè adeguatamente dotate di pubblici servizi, le aree stesse.

In ogni modo, ripeto, sono in corso da parte del Comune azioni dirette ad un approfondito esame del complesso problema, allo scopo di pervenire, secondo una soluzione equa e ragionevole, alla valorizzazione di Fregene, compresa la possibilità dell'abolizione del pedaggio richiesto ai visitatori di Fregene, che fu ripristinato dalla Banca d'Italia, dopo lo sminamento e la ricostruzione della rete stradale, per ricavare da tale provento un concorso nella spesa per tali lavori sostenuta.

Già il Consorzio stabilimenti balneari di Fregene ha tentato di far abolire siffatto pedaggio, ma il Consiglio di Stato ha riconosciuto alla Banca d'Italia il diritto di applicarlo. Il Ministero della pubblica istruzione, dal suo canto, compreso dell'importanza della zona di Fregene, nota per la sua bella pineta, si è preoccupato della sua tutela ed ha in corso gli atti per imporre il vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1498, che varrà ad allontanare la temuta minaccia di manomissioni del complesso arboreo della pineta e a difendere così l'integrità paesistica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Menghi per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

MENGHI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per i chiarimenti che ha dato sulla complessa questione di Fregene. Ma non mi pare che quello che lui ha detto sia tale da tranquillizzare me e gli abitanti di Fregene, che sono circa un migliaio. Sta di fatto che nel 1923 la Società Marina e Pineta di Fregene ebbe dal Ministero competente una concessione importante dell'arenile, ma nello stesso tempo le si faceva obbligo di costruire un viale presso il mare, largo in maniera che potesse essere sfruttato non soltanto dai pedoni, ma anche dai veicoli. Su questo viale dovevano gravitare i villini, le ville e le case modeste che si andavano a costruire. La « Marina e Pineta » fu una società benemerita che fece qualche cosa, ma non aveva i mezzi necessari, i mezzi adatti perché tutto il predisposto piano regolatore potesse essere espletato. Dimodochè venne il fallimento e nel 1937 le azioni di questa Società, con l'autorizzazione del tribunale di Roma, furono rilevate a mezzo di rogito notarile dalla Banca d'Italia che acquistò i diritti della Società, ma ne assunse anche gli oneri. La consegna veniva fatta allo stato di fatto e di diritto, dice l'istromento, in cui trovavansi gli immobili. È naturale, quindi, che anche l'impegno di aprire il viale al mare si trasmetteva alla Banca d'Italia. Invece cosa ha fatto? Il viale non lo ha costruito e nello stesso tempo ha cercato di sfruttare Fregene perchè, come ho detto nella mia interrogazione, ha imposto il pedaggio ad ogni visitatore che viene con automozzi o a piedi a visitare Fregene. Non regge l'obiezione che la Banca d'Italia non può acquistare immobili, come ha detto il Sottosegretario, perchè di immobili essa ne ha a dozzine. Eppoi se non poteva perchè nel 1937 li ha acquistati dalla « Marina e Pineta » di Fregene? La verità è che ne vuole fare una speculazione, sfuggendo agli obblighi contrattuali.

Il comune di Roma è intervenuto su sollecitazione degli abitanti che — ripeto — sono un migliaio, ma, o perchè non volesse o perchè non potesse, fatto si è che non ha fatto niente per quella contrada. Intanto nei baraccamenti sorti da molto tempo e che sono di proprietà della Banca alloggiano centinaia e centinaia di famiglie di lavoratori, ma la loro manutenzione è trascurata, tanto che sono in piena fatiscenza,

e gli inquilini sono soggetti alle intemperie e mancano dei più elementari servizi igienici. Ecco la urgente necessità dell'intervento del Comune per ragioni sociali e di pubblica sanità. Io penso che o la Banca d'Italia si mette in regola nel senso di adempiere agli obblighi imposti ad essa dal contratto originario, o lo Stato deve revocare la concessione per darla a chi effettivamente ha intenzione e vuole trasformare Fregene nella spiaggia ridente degna della Capitale d'Italia. Ed ha fatto molto bene il Ministero della pubblica istruzione ad estendere la legge sulla tutela del paesaggio alla magnifica pineta di Fregene, che bisogna a qualunque costo salvare, dopo le vandaliche distruzioni dei tedeschi.

Onorevole Sottosegretario, il Governo deve occuparsi del problema di Fregene con maggiore energia. Ne va di mezzo non solo la valorizzazione di una spiaggia amena, che potrebbe costituire per la Capitale uno sbocco decoroso al mare, ma anche la conservazione della salute e direi quasi della vita di tante centinaia di operai che vivono oggi in tuguri peggiori dei trogloditi. (*Vive e generali approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interrogazione dei senatori Casadei, Palumbo Giuseppina, Tignino, Molè Salvatore e Fiore al Ministero dell'interno (1387) si intende ritirata, non essendo presente nessuno degli onorevoli interroganti.

Segue l'interrogazione del senatore Braschi al Ministro dell'interno « sulle esplosioni e sul rinvenimento di armi nella zona di Forlì (Magliano) » (1376).

Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. I fatti sono ormai di dominio pubblico in tutta la loro gravità.

Il distaccamento dei vigili del fuoco di Forlì fu telefonicamente informato che, nella casa colonica contrassegnata col numero 52 della frazione Magliano di Forlì, abitata dalla famiglia dei fratelli Domenico ed Enrico Pazzi, si era sviluppato un incendio.

Il vicebrigadiere dei vigili, primo giunto, rilevando che, da una buca esistente quasi al centro del pavimento di un locale adibito a ripostiglio, si sprigionava fumo denso e acre e si

1948-50 - DXXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

18 NOVEMBRE 1950

udiva nel sottosuolo un crepitio di cartucce che stavano esplodendo, intimò ai curiosi e agli altri vigili di allontanarsi.

Alcuni minuti dopo, infatti, una forte esplosione faceva crollare gran parte dello stabile producendo un danno di circa cinque milioni di lire.

Di conseguenza, tre vigili del fuoco e tre civili, accorsi per cooperare nell'opera di spegnimento riportarono ferite guaribili dai cinque ai quindici giorni.

Prima ancora che arrivassero i vigili del fuoco, i componenti la famiglia Pazzi avevano abbandonato la casa, ben sapendo (lo ammisero dopo) che, dove si era sviluppato l'incendio, vi era un deposito di armi e di esplosivi.

Il Comando del gruppo carabinieri di Forlì, appena informato del fatto, si recò sul posto ed assunse la direzione delle indagini, disponendo immediatamente il fermo di quattro componenti della famiglia Pazzi: un quinto si era eclissato poco prima dello scoppio.

In sede di interrogatorio, i fermati confessarono che, nell'agosto 1949, era stato costruito un ampio e ben protetto deposito clandestino di armi e munizioni in un locale attiguo alla loro casa, adibito a ripostiglio, e ivi erano stati collocati rilevanti quantitativi di armi automatiche, di bombe e di esplosivo che avrebbero dovuto servire alle formazioni paramilitari comuniste, in caso di sommossa.

Precisarono che tutto il materiale veniva spesso lubrificato per mantenerlo in perfetta efficienza.

Il materiale rinvenuto è veramente imponente per qualità e quantità ed è così costituito: mortaio 1, mitragliatrici 60, fucili mitragliatori 4, munizioni varie 12.000, bombe a mano 749, bombe per mortaio 289.

Sebbene non sia stato possibile accertare, in modo preciso, la provenienza delle armi, munizioni ed esplosivi ammassati nel deposito anzidetto, tuttavia dalle indagini svolte dall'Arma è da presumere che le mitragliatrici siano state trafugate al Campo A.R.A.R. impiantato a Forlì dopo la liberazione, e che le rimanenti armi e munizioni siano quelle già distribuite dagli alleati alle formazioni partigiane.

In seguito a queste risultanze, l'Arma ha denunciato all'Autorità giudiziaria, in stato di

arresto, sei persone ed altre quattro a piede libero.

È stato anche denunciato, a piede libero, quale promotore della costituzione del deposito, il segretario della Federazione provinciale del Partito comunista italiano di Forlì, Scarabelli Giorgio di anni trentotto da Anzola Emilia (Bologna).

Da quanto si è potuto stabilire, l'esplosione fu determinata da un componente la famiglia Pazzi il quale, penetrato nel deposito il mattino del 27 settembre u. s., inavvertitamente aveva calpestato un artificio esplosivo a sforo che, a contatto dell'aria, si era incendiato.

La gravità di questo fatto non ha bisogno di essere commentata, tanto è evidente: il Governo andrà naturalmente a fondo, come è suo dovere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Braschi per dichiarare se è soddisfatto.

BRASCHI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di questa messa a punto sopra la cosiddetta Santa Barbara di Forlì. L'interrogazione, per quanto sia stata ritardata la risposta, viene ad acquistare particolare freschezza nella atmosfera di questi giorni, in questa Aula dove — non sono ancora 48 ore — da tutti i settori è partita una parola di deplorazione e di condanna per i gesti dinamitardi contro le sedi della Democrazia cristiana, del Partito repubblicano e del Partito socialista unitario, e si può innestare così nella fervida polemica che si è accesa tra i partiti da quindici giorni sul tema « fascismo e non fascismo » e che ha una particolare e drammatica eco e risonanza per chi ricordi quella di trenta anni fa, quasi negli stessi termini.

L'episodio di Magliano esce dalla comune catena degli atteggiamenti e dei gesti criminali e supera, per proporzioni, tutti i precedenti. Nè vi è rimasto nulla di dubbio o di oscuro poichè è intervenuto e si è aggiunto ai comuni, affrettati esposti di polizia il filtro sottile ed esperto dell'Autorità giudiziaria. Non c'è dunque dubbio, non c'è alibi, non c'è incertezza. Non ci fu mai dubbio tanto apparve chiara fin dal primo giorno la trama in tutta la Romagna e in tutta l'Emilia. Ricordo, come romagnolo, l'eco immediata delle prime

detonazioni, delle prime esplosioni: tutti accorrevano da ogni parte verso la misteriosa colonna di fumo che usciva dalle viscere della terra e avvolgeva la casa colonica dei Pazzi, tutti volevano vedere — era l'espressione generale della folla — la forma delle uova che aveva depresso la candida colomba di Picasso.

Il nido, la colomba, se l'era costruito con amorevole e laboriosa preparazione ed erano state apprestate le difese con ogni diligenza. I lavori di escavazione e di sterro dovevano essere stati lunghi e pazienti: di terra se ne era estratta tanta, se è vero che la « casamatta » aveva le dimensioni quasi del capannone degli attrezzi agricoli, e aveva sopra la copertura di ben sei metri di terra.

Non era un nido di vecchia data, come fu detto in un primo tempo, era un lavoro fresco, fatto appena da un anno, in un luogo di estrema comodità, quasi in pianura, vicino alla strada, a meno di dieci chilometri da Forlì, a tre chilometri da Meldola, a qualche centinaio appena — vedi il caso! — di metri dal Circolo comunista, costruito esso pure — vedi combinazione! — negli stessi giorni, con lo stesso materiale, forse dalle stesse persone, se è vero — vedi il caso! — che nell'arsenale fu trovato, con le armi, anche l'elenco dei soci della sezione del partito.

Questo il nido che prese misteriosamente a fumare nella data fatidica del 20 settembre, avvolgendo la casa dei Pazzi. Per i quali, però il fumo non era tanto misterioso se erano fuggiti tutti, portando perfino in salvo — quanta pietà e quanto sentimento e quanta preveggenza — i buoi e le vacche, che per il contratto di mezzadria, erano per metà di loro proprietà.

I passanti e i curiosi si avvicinavano al fumo, mentre i vicini davano l'allarme. La prima esplosione, per fortuna, rivelava il mistero e metteva in guardia! Non ci furono che pochi feriti, fra cui quattro vigili del fuoco e per tre giorni si susseguirono le detonazioni e le esplosioni. Le rovine fumanti della casa travolta presentavano un tragico spettacolo di devastazione: la guerra non aveva fatto di più e di peggio dove aveva maggiormente inferito.

Il resto ce lo ha detto l'onorevole Sottosegretario all'interno: la quantità e la qualità delle armi, lo stato di perfetta manutenzione, suffi-

cienti a dare un'impressione esatta di quello che era stato il periodo di preparazione.

E i responsabili? I maggiori responsabili, è naturale, sono fuori e forse lontani: lontano il comandante delle formazioni paramilitari della Federazione comunista di Forlì, che aveva dato in consegna le armi, secondo la confessione di coloro che sono in carcere; lontano il consegnatario, Sergio Pazzi, ex fascista ed allora segretario amministrativo della sezione comunista, ed altri.

Sono dentro ed hanno parlato Timoscenko, così era chiamato l'attivista Elvano Morgagni, e l'altro che le aveva portate — da dove? — con il suo furgoncino, Libero Sansone; il muratore Primo Arsellì, il costruttore e via via. Ma lasciamo stare questi esecutori materiali che hanno scarso valore di fronte ai sempre inafferrati e inafferrabili mandanti.

Molti di costoro forse si strappano oggi le vesti scandalizzati per le esplosioni di questi giorni e denunciano la insufficiente reazione della Democrazia cristiana che, posta fra due fuochi, invita alla pacificazione ed esige il disarmo di tutti per lasciare unicamente armata, a difesa della libertà di tutti, la superiore autorità dello Stato.

Noi condanniamo questo rinnovato istinto violento e terroristico, che ha il sintomo e la espressione più tragica della disgregazione sociale e politica di un popolo, e l'attentato più terribile contro lo spirito e il metodo democratico. La violenza è una tragica catena: può diventare la catena della morte e guai a chi comincia! Perché chi comincia, se non giustifica, incoraggia certo chi segue.

Non ha il diritto di condannare la violenza chi non la condanni prima in sé stesso, peggio poi quando, per sé, la esalti e ne faccia norma o riserva di condotta. Non si può giocare alla democrazia e affilare le armi per la guerra civile. Sarebbe una tragica ipocrisia! (*Applausi dal centro*).

MAZZONI. La conclusione politica quale è? Questa è una conclusione giudiziaria.

MENGHI. C'è anche la conclusione politica.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Cappellini, al Ministro di grazia e giustizia: « per conoscere i motivi che hanno indotto il Primo Presidente della corte di ap-

pello di Ancona a riconfermare nel posto di incaricato di funzioni giudiziarie presso il tribunale di Urbino il dottor Giuseppe La Capria, dopo averlo trasferito, con regolare decreto comunicato al Presidente del suddetto Tribunale, alla Pretura della stessa città.

« Il fatto appare tanto più sorprendente ove si osservi: a) che il dottor La Capria non è magistrato di ruolo e ha ripetutamente dimostrato di non essere idoneo a disimpegnare le funzioni di incaricato giudiziario; b) che al posto di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Urbino era già stato designato un magistrato di ruolo » (1391).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È esatto che in relazione alla particolare situazione che si è venuta a verificare nel funzionamento degli uffici giudiziari di Urbino, il Ministero ha già considerato l'opportunità di destinare un titolare al posto di procuratore della Repubblica di quella città, ed infatti era stata disposta la destinazione al detto ufficio di un magistrato di ruolo. Il provvedimento però non poté avere corso per sopravvenute esigenze di servizio. Posso, comunque, confermare che il Ministero ritiene sussistente l'opportunità di destinare alla Procura della Repubblica di Urbino un titolare, e ciò avrà luogo non appena, per effetto delle promozioni collegate allo scrutinio in corso, si potrà disporre di un idoneo magistrato di grado V.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cappellini per dichiarare se è soddisfatto.

CAPPELLINI. Se il Ministero di grazia e giustizia avesse mantenuto le promesse già altre volte fatte ad altri parlamentari che si sono occupati del caso, io avrei fatto volentieri a meno di presentare questa interrogazione. Ma poichè quello che era stato promesso non è stato mantenuto, nè dalle comunicazioni dell'onorevole Sottosegretario si ha la conferma della possibilità di una rapida decisione circa la designazione di un magistrato di ruolo presso il tribunale di Urbino, sarà bene rivedere un po' i precedenti della questione, per mettere in luce la figura del La Capria, che si è

voluto e si vuole mantenere a quel posto, nonostante le affermazioni contrarie, invero un po' vaghe, dell'onorevole Sottosegretario.

In data 20 marzo proprio l'onorevole Sottosegretario ebbe a comunicare ad un parlamentare che lo aveva interessato: « In ordine alle sue premure, le comunico che il posto di procuratore della Repubblica, vacante presso il tribunale di Urbino, sarà ricoperto in occasione delle prossime promozioni ». Il 16 maggio il Primo Presidente della corte di appello di Ancona scriveva al Presidente del tribunale di Urbino: « Con riferimento a nota del 2 maggio, del Ministro, a datare dal 20 corrente, il dottor Giuseppe La Capria, incaricato di funzioni giudiziarie nel tribunale di Urbino, è applicato alla pretura della stessa città ». Contemporaneamente si dava comunicazione che al posto del La Capria era stato destinato il procuratore Falqui. Questo il 16 maggio. Arriviamo al 31 maggio. Con telegramma il Primo Presidente della corte di appello di Ancona al Presidente del tribunale di Urbino comunica: « Pregasi sospendere esecuzione decreti 16 corrente applicazione Falqui e La Capria, assicurando ». C'è una risposta, che io conosco, del Presidente del tribunale di Urbino al Presidente della Corte di appello di Ancona del seguente tenore: « Sento il penoso dovere di segnalare a V. E. la sfavorevole impressione suscitata dalla revoca del provvedimento di sostituzione del La Capria tra la popolazione locale, nell'ambiente forense e giudiziario ».

Perchè è avvenuto tutto questo? Il perchè desidero dirlo io. Ad un certo momento, cioè quando il La Capria è stato informato del suo trasferimento, partì precipitosamente da Urbino per incontrarsi con dei parlamentari democristiani, ed altri ne trovò qui a Roma ed insieme, credo, si recarono al Ministero di grazia e giustizia per reclamare ed ottenere la revoca del provvedimento. Io non conosco personalmente il La Capria, nè so dei suoi meriti o demeriti, all'infuori di quello che risulta dai fatti, ed è precisamente su questi che desidero brevemente, con la cortesia dell'onorevole Presidente, intrattenere il Senato.

Chi è il La Capria e che cosa ha fatto? Ci sono delle cose molto interessanti. Spero che, a conclusione, l'onorevole Sottosegretario vor-

1948-50 - DXXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

18. NOVEMBRE 1950

rà prendere degli impegni precisi, altrimenti mi vedrei costretto a trasformare l'interrogazione in interpellanza, data la gravità dei fatti che intendo denunciare.

Il La Capria, a più riprese, in modo particolarmente spietato, ha abusato del suo potere e, senza alcuna ragione plausibile, infierito contro i migliori elementi della resistenza della provincia. Posseggo un elenco di persone denunciate dal La Capria, un elenco lunghissimo, di quindici o venti persone, delle quali alcune denunciate a piede libero, altre in istato di arresto, processate dal tribunale di Urbino e assolte. Ebbene, il La Capria, nonostante la piena assoluzione, non esitò a presentare appello alla procura di Ancona, la quale però confermò le assoluzioni. Quindi c'è anche un problema di carattere finanziario e di migliore utilizzo dei magistrati.

Ho sentito spesso ripetere che i magistrati sono molto oberati di lavoro ed è vero, ma quando, dopo una serie di sentenze, sotto ogni aspetto perfette, si fa ricorso, e la Corte superiore respinge le richieste del procuratore della Repubblica, io credo che oltre ad obbligare i magistrati ad un inutile lavoro, con il danno materiale che ne deriva per l'Amministrazione della giustizia, si dà prova di inaudita faziosità perseguitando onesti cittadini innocenti. È del resto risaputo che il La Capria continua a comportarsi, come ha sempre fatto, da fascista della peggiore specie. La cosa è ancora più grave quando si osserva che a seguito di questo modo di agire del La Capria si arrivò alla sospensione di due sindaci: il sindaco di Urbino Leone Giovannini perchè in un comizio ebbe a pronunciare, secondo la denuncia, frasi che potevano compromettere l'ordine pubblico. Ad ogni modo il Giovannini fu assolto dal Tribunale e la Corte di appello, in data 17 marzo 1950, confermava in pieno l'assoluzione, e nonostante ciò il Giovannini non ha potuto rioccupare la sua carica. C'è poi l'altro sindaco, Ferri Erivo, che ha scontato dieci anni di carcere dei 17 a cui fu condannato per la sua azione contro i fascisti, e successivamente per la sua attività contro i tedeschi, e che fu proposto per la medaglia d'oro, leggendario combattente della resistenza (in quel processo il Ferri fu difeso da due

eminenti colleghi di questa Assemblea, dal senatore Miceli Picardi e dal senatore Filippini). Anche questo accusato fu assolto; l'assoluzione fu confermata dalla corte di appello di Ancona e tuttavia egli non ha potuto ancora rioccupare il posto di sindaco.

Successivamente, nel mese di luglio, il nostro La Capria denuncia e fa arrestare un gruppo di partigiani, 12 o forse più, che si trovavano in buona parte a Roma, Genova e Terni, perchè imputati di aver giustiziato delle spie fasciste nel 1944, notate, durante la lotta partigiana. Ebbene costoro furono arrestati, ammanettati e tradotti ad Urbino; trattenuti alcuni giorni, furono successivamente liberati perchè non vi era alcun reato di cui dovessero rispondere; ma il danno materiale e morale da chi viene risarcito? Fra questi perseguitati c'era una certa Fantoni Radia, figlia del partigiano Fantoni, trucidato dai nazifascisti ad Amendola in provincia di Forlì. Ancora: Aindi Remo da Fossombrone, fermato dai carabinieri il 13 luglio, perchè aveva sostenuto, secondo loro, alcuni coloni rivendicanti sull'aja la ripartizione del grano al 60 per cento. Richiesta al procuratore della Repubblica la libertà provvisoria, essendo emersa dall'istruttoria sommaria la mancanza di ogni responsabilità, veniva recisamente negata da questo indegno magistrato. Al dibattimento, celebratosi il 1° settembre 1950, lo stesso procuratore era poi costretto a richiedere l'assoluzione dello Aindi con formula piena per non aver commesso il fatto. Il Tribunale lo assolse. Per quale motivo dunque il La Capria rifiuta la libertà provvisoria per un reato che aveva seri motivi per ritenere inesistente, e di lì a qualche giorno, in occasione del processo, si vede egli stesso obbligato a chiedere l'assoluzione dell'imputato?

Vediamo ora come si comporta questo magistrato nei confronti dell'altra parte politica, della parte clericale-fascista. Citerò soltanto due casi dei molti che ho in *dossier* e che posso all'occorrenza citare. Rossi Icilio, di Macerata Feltria, con verbale del 17 gennaio 1950 steso dai carabinieri del luogo, veniva denunciato in stato d'arresto perchè reo confesso di vari furti aggravati, nonchè di porto abusivo di pistola automatica. Occorre subito premettere

che il Rossi era un fascista, aveva collaborato con i tedeschi ed aveva aiutato le spie fasciste ai danni dei partigiani che in quella zona combattevano per la libertà del nostro Paese. Durante il dibattimento il Presidente del tribunale invitava il La Capria, anche in considerazione della deposizione del verbalizzante maresciallo dei carabinieri, a considerare l'opportunità di contestare i fatti addebitati all'imputato di cui trattasi, ma egli recisamente vi si rifiutava.

Ma il fatto ancora più grave fu il seguente — permettetemi di ricordarlo brevemente perchè fu veramente scandaloso ed investì quei banchi e quella corrente (*indica i settori di destra*) —. Cito i fatti ed anche l'entità delle somme sottratte. Il 2 luglio 1949 l'impiegato responsabile del consorzio agrario (agenzia di Cagli), tal Macci Vittorio, noto elemento della Democrazia cristiana assieme a tutta la famiglia, di cui fa parte un fratello prete, si rese latitante per ammanchi aggirantisi sui 12 milioni. Lo scandalo, per la tempestività di un serio controllo, non potè essere evitato quantunque un onorevole della Democrazia cristiana facesse all'uopo l'impossibile, avvalendosi del fatto che il proprio segretario di studio fosse vice presidente del consorzio provinciale. Essendo il Macci Vittorio anche socio della ditta « Tessitura Cagliese », con funzioni di fatto di cassiere e di amministratore, si propalò la diceria che egli fosse stato vittima di tale Lorenzo Leoni, socio della « Tessitura Cagliese » con mansioni di procuratore del lavoro. Sembra che tale diceria sia stata suggerita dall'avvocato difensore ai familiari del Macci all'evidente scopo di far apparire costui vittima del Leoni, scagionandolo pertanto dalle gravi responsabilità morali in attesa di poter avvalersi di tale assunto quale difensore per le responsabilità penali. A questo punto il procuratore della Repubblica — dottor La Capria — inoltrò istanza al tribunale di Urbino per far dichiarare il fallimento della « Tessitura » giustificando la richiesta con gli stessi motivi propalati ad arte dai familiari e dai sostenitori del Macci, e cioè che il Leoni aveva spinto il Macci a sottrarre dalla cassa del consorzio le ingenti somme mancanti, per impiegarle a beneficio della « Tessitura ». Il Tribunale accolse la istanza e dichiarò il fallimento.

A seguito di ulteriori pressioni presso l'autorità giudiziaria, il giudice istruttore, dottor Pasqualini — anche questo noto e fervente democristiano — in data 4 dicembre 1949 emetteva ordine di cattura a carico del Leoni per concorso in peculato aggravato, quantunque il curatore del fallimento, dopo l'inserimento dei creditori ed un conteggio approssimativo, avesse dichiarato che, se mai, il Macci aveva usufruito del denaro della « Tessitura » e non il contrario. Il ragioniere Vitali di Pesaro, nominato dal giudice istruttore perito d'ufficio, appurò, dopo laboriosissime indagini, che al momento della fuga del Macci questi aveva in cassa per la « Tessitura », quale attivo, oltre due milioni e mezzo. A seguito di che il nuovo giudice istruttore — dottor Battimelli — disponeva la revoca dell'ordine di cattura scarcerando il Leoni dopo ben dieci mesi di detenzione, mancando allo stato degli atti elementi di colpevolezza a suo carico.

Come vedete ci troviamo di fronte ad un fatto di tale gravità, onorevole Presidente ..

PRESIDENTE. Se il fatto è molto grave, la prego di presentare una interpellanza. Veda comunque di concludere.

CAPPELLINI. Concluderò allora in questo modo: invito l'onorevole Sottosegretario a dare forza al decreto di allontanamento del La Capria, già esistente, disponendo in pari tempo per una accurata inchiesta sui fatti precisi e gravi da me denunciati e di riferire al più presto sull'esito della stessa. Chiedo che il La Capria non sia solo trasferito di posto, ma radiato dai ranghi stessi della magistratura, perchè immeritevole e indegno: un fazioso fascista non può amministrare con onestà la giustizia.

Se a seguito dell'inchiesta, che reclamo, non dovessi ritenermi soddisfatto, come non lo sono attualmente, mi riservo naturalmente di trasformare l'interrogazione in interpellanza.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'onorevole interrogante comprende che non posso entrare nel merito della attività giurisdizionale e dei giudizi dei quali egli ha parlato, sia per quanto riguarda la promozione dell'azione penale sia per quanto riguarda i ricorsi contro la sentenza del tri-

1948-50 - DXXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

18 NOVEMBRE 1950

bunale di Urbino. L'onorevole interrogante ha denunciato una serie di fatti, a me ignoti. Dichiaro che essi saranno esaminati con ogni attenzione e posso assicurare l'interrogante che il Ministero prenderà in materia tutti i provvedimenti di sua competenza.

Per quanto riguarda la sostituzione del dottor La Capria, attuale reggente della Procura del tribunale di Urbino, io posso dire che — come ho già affermato nella risposta alla sua interrogazione — al Ministero era già nota la situazione sotto l'aspetto particolare di un contrasto profondo, con certi episodi non certamente confacenti, fra il procuratore reggente della procura del tribunale di Urbino e il Presidente del tribunale di Urbino. Precisamente in relazione a ciò era stato predisposto proprio quel provvedimento, il quale però, per fatti inerenti al servizio, è stato sospeso...

CAPPELLINI. Come ho detto io! E potrei fare anche i nomi, come farò se necessario.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non c'è nulla da nascondere! Comunque confermo che, appena sarà possibile, si provvederà alla nomina di un procuratore titolare. L'interrogante sa che i giudici sono inamovibili, e che non si possono disporre trasferimenti di autorità, sia pure per esigenza di servizio.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Ciasca al Ministro della pubblica istruzione: « per sapere se risponda a verità la voce secondo la quale egli, confortato dal parere del Consiglio superiore, intenda di autorità destinare alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma un professore, già vice segretario del disciolto partito nazionale fascista, il trasferimento del quale da Catania a Roma avvenne, in periodo fascista, in modo irregolare e solo perchè quel gerarca, giovandosi del suo potere, riuscì a sorprendere la buona fede dei colleghi della facoltà di Roma » (1392).

Ha facoltà di parlare il senatore Vischia, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'onorevole interrogante intende, evidentemente, riferirsi al professor Vincenzo Zangara, in merito al quale è attualmente in esame la questione se abbia o

meno titolo alla reintegrazione nella Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Affinchè chiaramente risulti l'attuale condizione dello Zangara — e sia così rimosso il dubbio cui l'onorevole interrogante, evidentemente non bene informato, accenna nella parte iniziale dell'interrogazione — è necessario richiamare brevemente il *curriculum* universitario dello Zangara.

Secondo vincitore alla cattedra di diritto costituzionale, espletato nel 1935, lo Zangara fu nominato straordinario della materia nella Università di Catania con decorrenza 1° novembre 1935.

Nel 1937, e con decorrenza 1° dicembre 1937, veniva trasferito alla cattedra di Diritto pubblico comparato della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma. È da tener presente che le disposizioni dell'epoca — tuttora vigenti — consentivano che un professore straordinario facesse passaggio dalla cattedra di una disciplina a quella di un'altra soltanto ove ricorressero alcune determinate condizioni: nella specie, il trasferimento di materia fu attuato in quanto si ritenne che il professore avesse tenuto per tre anni l'incarico di insegnamento di Diritto pubblico comparato: che è, appunto, una delle ipotesi che, secondo le disposizioni predette, rendono possibile il passaggio di cattedra di uno straordinario. E che si vertesse in tale ipotesi, fu ritenuto sulla base di certificati esibiti dallo Zangara, certificati dai quali risultava che egli aveva tenuto l'incarico di Diritto costituzionale italiano e comparato presso la Facoltà di scienze politiche di Perugia negli anni accademici 1932-33 e 1933-34; che, inoltre, nell'anno accademico 1934-35 aveva svolto, per incarico, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania, l'insegnamento di Diritto costituzionale, « trattando con particolare riguardo il Diritto pubblico comparato ».

Il decreto ministeriale di trasferimento da Catania a Roma, nel testo redatto, risulta emanato d'iniziativa del Ministro dell'epoca (ciò che era consentito dalle disposizioni allora vigenti); ma sta di fatto che anche la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma aveva proposto il trasferimento.

Compiuto il triennio della nomina a straordinario, lo Zangara, sottoposto al giudizio di

1948-50 - DXXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

18 NOVEMBRE 1950

apposita Commissione, venne nominato ordinario della disciplina, con decorrenza 1° dicembre 1938.

A seguito di segnalazioni pervenute al Ministero negli ultimi giorni del 1939, e di specifica richiesta formulata dal Rettore dell'Università di Catania e dal Preside della Facoltà di giurisprudenza dell'Ateneo stesso (Preside che aveva rilasciato il certificato poco fa ricordato), il Ministero dispose indagini intese ad accertare la veridicità dei certificati stessi. Dalle indagini, condotte tanto a Catania, quanto a Perugia, risultò che, mentre nulla era da eccepire in merito al certificato rilasciato dal Preside dell'Università di Catania, circa il servizio prestato, quale incaricato, nell'Università di Perugia, era da rilevare che per il secondo dei due anni (e cioè per l'anno accademico 1933-34) erano state tenute dallo Zangara soltanto alcune lezioni nel mese di novembre, dopodichè egli aveva lasciato l'insegnamento a Perugia, per trasferirsi a Catania, ove gli era stato conferito, per l'anno 1933-34, l'incarico di *Diritto costituzionale*.

Intanto, nel gennaio del 1940, allo Zangara — vice segretario del partito fascista — veniva ritirata la tessera del partito stesso con la motivazione: « nell'esercizio delle funzioni che gli derivavano dalla sua carica politica si rendeva immeritevole di militare nei ranghi del partito nazionale fascista ».

Nell'anno stesso il Ministro dell'epoca faceva luogo al trasferimento dello Zangara all'Università di Modena, assegnandolo — senza alcuna richiesta della Facoltà — alla cattedra di *Diritto costituzionale*. Lo Zangara, tuttavia, non assunse mai servizio di fatto a Modena, essendo stato incaricato, contemporaneamente al decreto di trasferimento, di attendere a speciali studi sulle costituzioni e gli ordinamenti degli Stati del Bacino orientale del Mediterraneo.

Nel 1946 lo Zangara veniva sottoposto a procedimento di epurazione: la Commissione d'epurazione in un primo momento sospese il procedimento in attesa che venisse definito il procedimento penale cui nel frattempo lo Zangara era stato sottoposto, sotto l'accusa di aver contribuito con atti rilevanti al mantenimento del regime fascista. Si concludeva il procedimento penale con il proscioglimento dello Zangara con la formula: « perchè il fatto non

sussiste ». Riaperto il procedimento di epurazione, la Commissione lo proponeva per la dispensa dal servizio, per essersi egli posto in condizioni di incompatibilità, per le cariche ricoperte nel periodo fascista.

La decisione della Commissione di primo grado veniva impugnata dallo Zangara con ricorso alla Sezione speciale per l'epurazione presso il Consiglio di Stato: e la Sezione dichiarava estinto il procedimento, in quanto gli addebiti mossi allo Zangara non rientravano fra quelli previsti dall'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1948, n. 48.

Definita così la posizione dello Zangara in rapporto alle leggi epurative, l'Amministrazione avrebbe dovuto reintegrarlo in servizio presso l'Università di Modena: senonchè, essendo stato disposto di ufficio il trasferimento da Roma a Modena, il Ministero non poteva non tener presente il disposto dell'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, il quale stabilisce che i trasferimenti dei professori, disposti senza previa chiamata della Facoltà, sono revocati ed il professore è restituito alla sede di provenienza, a meno che la Facoltà — cui egli fu trasferito — non creda di « rinnovare » (o meglio formulare) la proposta di trasferimento.

Nel caso, dunque, il Ministero avrebbe dovuto procedere alla revoca del trasferimento da Roma a Modena: con la conseguenza che lo Zangara sarebbe rimasto automaticamente assegnato a Roma, qualora la Facoltà modenese

non avesse **deliberato la sua conferma** in quella sede. Senonchè, mentre da un canto le Autorità accademiche modenesi — pur non essendo stata formalmente iniziata la procedura di cui al citato articolo 17 — venivano sollecitando la restituzione del professor Zangara ad altra sede (quale che questa fosse), il Ministero non poteva non chiedersi se ricorressero in realtà i presupposti per l'applicazione dell'articolo 17, tenuto presente che il trasferimento a Modena era stato disposto non già per favoritismo (sono, appunto, i casi di favoritismo che l'articolo 17, nel suo spirito, intende colpire), ma in rapporto alle risultanze emerse dalle indagini su ricordate.

Tutto ciò considerato il Ministero non ha dato inizio alla procedura di revoca del trasfe-

rimento da Roma a Modena ed ha ritenuto necessario sottoporre la questione tutta al Consiglio superiore della pubblica istruzione, rimettendo ad esso tutti gli elementi necessari per un completo riesame della posizione del professor Zangara.

Forza è, dunque, concludere che il Ministero, nonchè intendere far ricorso ad atti di « autorità » (d'altronde assolutamente esclusi dalle vigenti disposizioni di legge) nella specie ha trattato e tratta la questione con ogni cautela. Si è ora in attesa dell'avviso che il Consiglio superiore della pubblica istruzione esprimerà sulla questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ciasca per dichiarare se è soddisfatto.

CIASCA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio vivamente l'onorevole Sottosegretario alla pubblica istruzione per la sua risposta diligente ed assai circostanziata, la quale testimonia con quanta serietà egli ha sentito l'importanza della questione da me posta. Lo ringrazio anche perchè mi par di vedere riflessa nella sua parola quella stessa mia preoccupazione di carattere generale, che oltrepassa di molto i limiti del caso concreto e particolare che ha formato oggetto della mia interrogazione.

L'onorevole sottosegretario Vischia ha ampiamente informato il Senato circa quello che si può dire il « caso Zangara ». Nella sua risposta vi è tuttavia qualche punto essenziale che, non ostante tutto, è rimasto, se male non ho inteso, in discreta ombra, e sul quale invece io ritengo necessario portare luce più viva; anche perchè i chiarimenti ch'io sottoporro all'attenzione del Senato consentiranno di dare un profilo ben diverso all'insieme della questione, e giustificheranno le mie conclusioni che sono alquanto diverse da quelle del Sottosegretario alla pubblica istruzione.

Mi sia consentito anzitutto di fare una dichiarazione preliminare.

Io non intendo parlare di Vincenzo Zangara quale fascista e fascista di alto rango, essendo egli stato federale, poi membro del direttorio nazionale fascista, vice segretario del partito fascista, consigliere nazionale. Non del fascista, non del gerarca intendo parlare. Tanta italiani furono iscritti al partito fascista: tanti che non lo furono, si struggevano di

esserlo, se non tutti proprio per motivi ideali e per intima convinzione, almeno per i vantaggi che l'appartenere al partito dominante, e a quel partito ed in quel momento, assicurava; tanti rimasero fuori di quel partito, perchè vennero respinti. Pochi, assai pochi furono gli autentici antifascisti durante quel ventennio che a noi parve tanto lungo; assai pochi, anche se, più tardi, mutato l'indirizzo della politica italiana, gli antifascisti crebbero in legioni, senza che tuttavia essi fossero percossi da improvvisa illuminazione, come accadde a Saulo sulla via di Damasco. Mi rendo perfettamente conto che se si volesse fare il processo al professor Zangara perchè fascista, bisognerebbe farlo anche a milioni di altri italiani. A fare un processo del genere non penso nemmeno io che, per convinzione e per temperamento, non ho applaudito a tanti provvedimenti di rigore dovuti a miei amici politici, diretti contro gerarchi che avevano occupato cariche e posti di responsabilità durante il ventennio.

Non mi fermerò neppure sull'accusa fatta al professor Zangara di aver contribuito con atti rilevanti al mantenimento del regime fascista, accusa dalla quale fu prosciolto per sentenza della corte di appello di Roma, sezione speciale, del 26 settembre 1946, con la formula della non sussistenza del fatto, trattandosi di un gerarca assolutamente nullo e manifestamente insignificante, il quale nell'esercizio delle sue diverse cariche « nient'altro fece all'infuori di seguire la più insignificante, inconcludente e potrebbe dirsi la più burocratica routine », come afferma quella sentenza di assoluzione, fece, insomma, la parte della mosca cocchiera. E neppure io riprenderò la tesi, già sostenuta dalla Commissione di epurazione di primo grado, di essersi lo Zangara posto « in condizioni di incompatibilità per le cariche politiche ricoperte durante il ventennio fascista » — tesi che, accolta, dovrebbe condurre lo Zangara alla dispensa dal servizio — ben sapendo che la Sezione speciale di epurazione del Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il procedimento, in quanto gli addebiti mossigli non entrano fra quelli previsti dall'articolo 1, comma primo, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48.

Mi sia consentito soltanto di richiamare l'attenzione del Senato su un punto particolare della non onorevole vita accademica del professor Zangara, e cioè sul suo trasferimento da Catania a Roma. Questo trasferimento avvenne in forma illegale, in dispregio di una tassativa norma di legge e sorprendendo la buona fede dei colleghi della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, a mezzo di documenti accademici falsificati, falso perpe- trato dallo stesso professor Zangara e a proprio profitto.

Il sottosegretario Vischia ha ricordato giustamente che, a tenore dell'articolo 6 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, pel trasferimento da una cattedra ad un'altra diversa, deve ricorrere una delle condizioni seguenti: a) che si sia professore ordinario; b) che si sia vinto per concorso la cattedra alla quale si chiede di essere trasferito; c) che la nuova cattedra sia parte o sia compresa in quella dalla quale deriva il professore straordinario che chiede il trasferimento; d) che lo straordinario, il quale chiede il trasferimento, abbia tenuto per tre anni accademici l'incarico della cattedra alla quale chiede di passare.

Sono d'accordo col sottosegretario Vischia per quanto si riferisce alle condizioni poste dalla legge.

Ma mi spiace non poter affatto consentire con lui quando egli afferma che nel caso del trasferimento del professor Zangara dall'Università di Catania alla Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, ricorra l'uno o l'altro degli estremi contemplati dal citato decreto o da altra legge in vigore. La verità è, invece, che non ricorre nessuno degli estremi previsti dal citato articolo 6 o da altre disposizioni legislative, e pertanto è da escludere che il trasferimento da Catania a Roma fu compiuto in modo del tutto regolare.

Per dimostrare quanto affermo — ch'è il punto essenziale della mia interrogazione — procedo per esclusive eliminazioni.

È anzitutto pacifico che il professor Zangara, nominato straordinario il 30 novembre 1935 con decorrenza 1° dicembre 1935 (come risulta dal « Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale », parte seconda, 27 febbraio 1936, n. 9), alla data del trasferimento all'Università di Roma, cioè al 30 novembre

1937 non era ordinario. Ordinario si diventa soltanto dopo tre anni di effettivo insegnamento. Ma il professor Zangara aveva appena due anni di insegnamento quale straordinario, e non i tre anni prescritti dalla legge. Del resto, lo stesso decreto ministeriale di trasferimento (« Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale », parte seconda, 31 marzo 1938, n. 13, p. 806) fa riferimento a lui come a professore straordinario.

È ugualmente pacifico che pel trasferimento del professor Zangara da Catania a Roma non ricorre neppure la seconda condizione: cioè che egli abbia vinto per concorso la nuova cattedra alla quale chiedeva di essere trasferito. Lo Zangara, riuscito secondo vincitore nel 1935 — pur con gravi riserve — nel concorso per la cattedra di Diritto costituzionale, ed ottenuta la nomina a straordinario per la stessa disciplina presso l'Università di Catania — vittoria che poteva essere riguardata come un vero terno al lotto — si guardò bene dall'affrontare un nuovo giudizio, davanti ad una nuova Commissione, per un'altra materia!

Non ricorre neppure l'altro estremo, quello cioè che la materia alla quale lo straordinario chiede di passare sia compresa nella cattedra dalla quale l'aspirante proviene. Il professor Zangara vinse il concorso di Diritto costituzionale, fu nominato straordinario per la stessa materia e fu trasferito alla cattedra di Diritto pubblico e comparato. Orbene ritengo che non si possa neppure porre il quesito se la cattedra di Diritto costituzionale comprenda in sé quella di Diritto pubblico comparato. È il diritto pubblico comparato che ha ampiezza assai maggiore del diritto costituzionale; perchè esso, oltre a comprendere quest'ultimo, abbraccia pure il diritto amministrativo, il diritto processuale, il diritto ecclesiastico, il diritto penale e qualche altra materia meno importante. Si potrebbe perfino dubitare se lo stesso insegnamento del diritto costituzionale possa rettamente essere riguardato come parte dell'insegnamento del diritto pubblico, o se, invece, il diritto pubblico non debba essere riguardato come l'insegnamento che elabora i principi delle varie discipline del gruppo pubblicistico, e che si pone, per ciò stesso, su un piano diverso da quello delle materie che ad esso offrono il materiale da elaborare.

Il Diritto costituzionale non può considerarsi parte del Diritto pubblico comparato anche per un'altra e diversa ragione; perchè cioè la comparazione, che è implicita nel titolo della cattedra di diritto comparato, presuppone anzitutto la conoscenza del diritto interno dei singoli Paesi oggetto di studio, e poi anche quella di altri ordinamenti interni dei singoli Stati — il che non è indispensabile allorchè si studia il diritto costituzionale di un solo Paese — e poi richiede pure l'applicazione di metodi di indagine, che sono ben diversi da quelli di una disciplina che ha per oggetto solo l'ordinamento costituzionale di uno Stato.

Eliminate le tre prime condizioni poste dalla citata legge 20 giugno 1935, n. 1071, rimane l'ultima: se cioè chi chiede il trasferimento a cattedra diversa abbia tenuto di quest'ultima l'incarico per almeno tre anni accademici.

È di questa premessa che si fa forte il professor Zangara nel presentare come legittimo il trasferimento. Ed a questo presupposto fa riferimento la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma che, come risulta dal verbale del 30 novembre 1937, trasmesso al Ministero dal Rettore dell'Università con lettera dello stesso giorno n. 1007, assegnava una delle nuove cattedre, istituite da poco con decreto ministeriale 5 novembre 1937, n. 1997, all'insegnamento del Diritto pubblico comparato, ed a coprirlo vi chiamava il professor Zangara. A quel presupposto fa riferimento anche il decreto ministeriale 30 novembre 1937, che nelle premesse reca queste parole testuali: « ritenuto che sussistano le condizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, avendo il professor Zangara per gli anni accademici 1932-33, 1933-34, 1934-35 impartito per incarico l'insegnamento del Diritto pubblico comparato ». È la motivazione alla quale ha or ora accennato il Sottosegretario alla pubblica istruzione, senatore Vischia.

Esaminiamo attentamente, dunque, i documenti che attestano l'insegnamento per incarico del Diritto pubblico comparato nei tre anni predetti. Essi consistono in tre certificati su carta da bollo, muniti del timbro umido dell'Università, due dei quali sono stati rilasciati dall'Università di Perugia, il terzo dall'Università di Catania.

Esaminiamo anzitutto i due certificati rilasciati dall'Università di Perugia. Recano en-

trambi la data del 15 settembre 1937-XVI, e sono firmati dal rettore Paolo Orano. Il primo si esprime esattamente così: « Si certifica che il professor Vincenzo Zangara ha impartito per incarico l'insegnamento di Diritto costituzionale italiano e comparato presso questa R. Università nell'anno accademico 1932-33 ». L'altro ripete l'identica formula per l'anno accademico 1933-34.

La prima osservazione da fare è che di questi due certificati, esibiti dallo Zangara al Ministero, non si trova traccia negli atti dell'Università, e non si trovava traccia neppure allorchè l'Ispettore ministeriale Enrico Vallerini, l'8 marzo 1940, compì apposita ispezione presso quell'Università. « Nella pratica relativa allo Zangara, conservata dalla segreteria dell'Università di Perugia » afferma l'ispettore Vallerini, « ho trovato, invece, le minute di altri due certificati, che mi è stato assicurato furono spediti immediatamente, perchè sollecitati dall'interessato ». « Riguardano entrambi il servizio d'incarico dello Zangara; ma in uno si attesta che nei tre anni 1930-31, 1931-32, 1932-1933 aveva tenuto l'incarico di Dottrina e politica sindacale corporativa, e che nel 1932-33 e 1933-34 aveva avuto anche l'incarico di Diritto costituzionale italiano e comparato; dall'altra minuta risulta il solo incarico di Diritto costituzionale italiano e comparato per 1932-33 e la conferma dello stesso incarico per 1933-34, incarico che ha tenuto fino al 30 novembre 1933 ». Quanto era affermato nella seconda minuta della segreteria dell'Università circa il termine dell'insegnamento a Perugia per l'anno accademico 1933-34, rispondeva approssimativamente al vero; chè il registro delle lezioni, vistato dal Preside, reca come ultima data quella del 7 novembre 1933; e nel verbale della Facoltà del 29 novembre 1933 si legge che il Preside dette notizia delle dimissioni dello Zangara dagli incarichi di Diritto costituzionale italiano e comparato e della Dottrina politica sindacale e corporativa, in seguito alla sua destinazione a Catania quale federale del Partito nazionale fascista; il 28 novembre 1933 dalla Facoltà di Catania riusciva ad ottenere — vedremo fra breve come — l'incarico di Diritto costituzionale.

Ma la dichiarazione, di cui alla minuta conservata nella segreteria dell'Università di Pe-

rugia, la quale minuta limitava l'incarico di Diritto costituzionale italiano e comparato ad un solo mese di servizio (30 novembre 1933), non poteva servire allo Zangara ai fini della documentazione pel trasferimento (cioè a provare il triennio dell'incarico per la stessa materia). Perciò egli si dette ad insistere presso il Rettore Paolo Orano perchè gli venisse rilasciata una nuova dichiarazione più lata, ed a furia di insistere, la ottenne ed è quella da lui esibita, che ora trovasi fra gli atti del Ministero. In quel certificato appunto ricorre l'espressione: « per l'anno accademico 1933-34 », senz'altra specificazione, il che lascerebbe credere che egli, lo Zangara, sia rimasto a Perugia fino al termine dell'anno accademico 1933-34, e cioè fino al 28 ottobre 1934.

Quanto noi affermiamo fu confermato anche dall'impiegata della segreteria dell'Università di Perugia, che redasse i due certificati. Essa dichiarò, per iscritto, all'ispettore ministeriale Vallerini, che « al professor Zangara furono rilasciati i due certificati conformi alle minute in atti dell'Università di Perugia e spediti all'interessato; ma che successivamente, a richiesta dello stesso, fatta direttamente al Magnifico Rettore e dietro precisi ordini tassativi impartiti dallo stesso Rettore, furono stilati nella forma voluta dallo Zangara e da questi inviati al Ministero ».

Orbene, il Magnifico Rettore dell'Università di Perugia ha la sua parte di responsabilità per aver rilasciato un documento non rispondente a verità; responsabilità che, a dir poco, può essere attribuita a storditezza, per avere egli, in antitesi alla prima redazione, ordinata una nuova redazione, senza essersi prima assicurato se questa rispondesse o no a verità. Ma certo assai più grave è la responsabilità del professor Vincenzo Zangara nell'aver preteso quella nuova dizione non rispondente a verità. Egli doveva chiaramente sapere che il certificato di Perugia pel 1933-34 com'era stato, in un secondo momento, rilasciato, non rispondeva esattamente alla sua posizione di fatto per quell'anno. Era cioè un falso, da lui voluto ed imposto con l'autorità che gli derivava dall'essere vice segretario del Partito nazionale fascista. E di questo falso egli si giovò per attestare l'esercizio di un insegnamento più prossimo a quello della cattedra di Roma, cui egli

aspirava; insegnamento che, in realtà, consistette in appena tre lezioni, tenute in appena un giorno e mezzo, anche se in atti figurò della durata di un mese.

Proprio per giovare di quel falso, egli preferì far passare l'insegnamento di Perugia, consistente in tre lezioni, come insegnamento di Diritto costituzionale pubblico e comparato, invece di correttamente riguardare quell'anno come insegnamento di diritto costituzionale presso l'Università di Catania, dove l'insegnamento durò effettivamente undici mesi, cioè dal 1° dicembre 1933 al 28 ottobre 1934.

È il primo falso compiuto dal professor Zangara; ma non è l'ultimo.

Irregolare, in un altro modo, è anche il certificato che si riferisce all'insegnamento di Diritto costituzionale pubblico e comparato presso l'Università di Catania.

Una volta trasferitosi a Catania per la sua attività politica, è naturale che il professor Zangara brigasse per ottenere un incarico all'Università. Puntò su quello di Diritto costituzionale. Ma quell'insegnamento era stato già affidato, anche per il 1933-34, dalla Facoltà di Catania, al valoroso Carmelo Caristia, allora ordinario di istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania, il quale aveva tenuto quell'incarico con lode e onore anche negli anni precedenti; e il professor Caristia aveva già cominciato le lezioni. Ma non c'era da esitare: si trovò che il professor Caristia non era iscritto al Partito fascista e che « l'insegnamento di Diritto costituzionale », come è detto nella inchiesta Vallerini, « a contenuto squisitamente politico, non poteva essere affidato ad un professore non iscritto al Partito nazionale fascista ». Ed allora il 28 novembre 1933 fu dalla Facoltà conferito al professor Zangara quell'incarico, il 10 dicembre esso fu approvato dal Senato accademico, il 13 dicembre fu accettato dal professor Zangara; l'indomani, il 14 dicembre, il Ministro del tempo approvò le deliberazioni.

Lo Zangara dichiarò, alla fine del 1936, cioè circa tre anni dopo, che egli non aveva chiesto l'incarico; il professor Coniglio, docente di Diritto processuale civile, amico dello Zangara, confessò all'ispettore ministeriale Val-

lerini « aver avuto sempre l'impressione che la dichiarazione dello Zangara rispondeva a verità »; il Direttore amministrativo di quell'Università dichiarò « non risultare dagli atti che l'incarico stesso fosse chiesto dallo Zangara ». Ma basta avere un minimo di conoscenza delle abitudini universitarie, per convincersi che per un incarico non occorre fare domanda scritta; e meno che mai si sarebbe pensato di richiederla ad un gerarca autorevole come un Segretario federale, ch'era, secondo l'articolo 12 dello statuto del Partito fascista, al quarto posto di quella gerarchia; ad un gerarca, onnipotente a Catania, che la voce pubblica diceva amicissimo dell'allora Segretario del Partito fascista Achille Starace, che lo Zangara si era guadagnato ed affezionato, fu detto e documentato, col dono di un anello d'oro adorno di un grosso brillante. Il fatto è che l'incarico di Diritto costituzionale, già affidato al valoroso ed onesto professore Caristia, gli venne tolto ad anno accademico iniziato, contro ogni buona consuetudine universitaria, e contro la stessa norma seguita dal Partito nazionale fascista, per la quale chi aveva un incarico di natura non politica, come era appunto quello dell'insegnamento universitario, anche privo della tessera, poteva continuare a tenerlo fino al suo espletamento, e cioè, nel caso nostro, fino al termine dell'anno accademico. Il fatto è che il professor Caristia aveva iniziato le lezioni e dovette interromperle per far posto al gerarca. Nel 1940, in periodo fascista, all'ispettore ministeriale Vallerini fu riferito che nel 1933-34 l'incarico di Diritto costituzionale non era stato confermato al professor Caristia. Ma lo stesso professor Caristia, che oggi onora il nostro Senato ed è tuttora titolare dell'Università di Catania, se vuol uscire dal suo riserbo francescano, può documentare il contrario e mostrare il registro delle lezioni di Diritto costituzionale che egli tenne a Catania nel novembre 1933, e che avrebbe continuato a svolgere, se la prepotente irruenza del professor Zangara non l'avesse fatto togliere di mezzo e non gli avesse imposto di cedere e di tacere.

Quell'anno 1933-34 il professor Zangara tenne di fatto l'incarico — poi vedremo come — di Diritto costituzionale nell'Università di Catania dalla metà dicembre fino al 31 ottobre

1934. Ma siccome ai fini del trasferimento da Catania a Roma, avvenuto nel 1937, gli giovava — ripeto — che l'incarico del 1933-34 figurasse come insegnamento di Diritto costituzionale italiano e comparato piuttosto che come Diritto costituzionale, è naturale che egli, avendo fatto passare quell'anno 1933-34 come di insegnamento a Perugia dove era rimasto appena un giorno e mezzo per tenervi tre lezioni, non potesse tener conto dell'insegnamento di Catania, dove pure era rimasto circa undici mesi.

Il certificato dell'incarico tenuto nell'Università di Catania, che come abbiamo detto, è il terzo certificato esibito dal professor Zangara, si riferisce all'anno seguente, al 1934-35. . .

Detto certificato, rilasciato dal preside della Facoltà di giurisprudenza e vistato dal Rettore dell'Università di Catania, si esprime esattamente così: « A richiesta dell'interessato, certifico che il professore Vincenzo Zangara nell'anno 1934-35, svolse per incarico l'insegnamento ufficiale di Diritto costituzionale, trattando con particolare riguardo il Diritto pubblico comparato. Le lezioni, impartite con zelo e competenza, furono seguite con interesse e assiduità. Catania, 17 settembre 1937-XVI ».

Chi ha esperienza di cose universitarie, troverà certo strana la forma adottata nel predetto certificato. Essa, a dir poco, confonde le cattedre, quali sono costituite ed indicate nell'ordinamento giuridico delle singole Facoltà, con quella che è la materia dell'insegnamento. Si può intendere, in linea concettuale, che, trattando, ad esempio, del diritto non solo costituzionale, ma anche civile, commerciale, penale, amministrativo, ecc. dell'Italia, si possa far riferimento ai diritti paralleli di altri Stati. Ma qualche richiamo o qualche riferimento al diritto di altri Stati non autorizza affatto ad affermare che la trattazione tanto riguarda il diritto costituzionale di altri Paesi, da mutare addirittura la natura della trattazione. Ora, fra le lezioni di Diritto costituzionale, che il professor Zangara avrebbe tenute — fra poco spiegherò, perchè adopero il condizionale — nell'Università di Catania durante l'anno accademico 1934-35, le lezioni in cui ricorrono accenni al Diritto costituzionale di altri Paesi, potreb-

bero essere appena tre: quella del 28 gennaio 1935 relativa al « P.N.F. e alla rilevanza costituzionale degli altri partiti in Europa, in America, in Asia »; del 20 maggio 1935, su « l'organizzazione costituzionale dello stato fascista; differenza con (sic!) l'organizzazione costituzionale dello Stato democratico e dello Stato comunista », e del 3 giugno: « Differenza col (sic!) diritto costituzionale degli altri Stati: varie forme di Stato; lineamenti generali del diritto pubblico del dopoguerra ». Con alquanto buona volontà e con un po' di industria, si potrebbe aumentarne, ma di molto poco, il numero, come tenta di fare l'ispettore amministrativo Vallerini, il quale tuttavia ha la proibizione di aggiungere che un giudizio in materia non gli è richiesto, nè egli si sente in grado di poterlo dare, non essendo della partita.

Ma la questione è un'altra: non si tratta di sapere se, trattando del diritto costituzionale italiano, il professor Zangara o altri chichessa abbia o no accennato al diritto costituzionale o pubblico di altri Paesi, e se abbia sviluppato tanto quest'ultima parte, da poter far passare un corso di Diritto costituzionale italiano come corso di Diritto comparato. No! Si tratta di sapere quale cattedra tenne per incarico il professor Zangara nel 1934-35 presso l'Università di Catania. Posta così la questione — come *deve* essere legittimamente posta —, è indiscusso che il professor Zangara tenne la cattedra di Diritto costituzionale, e non l'altra. E non tenne e non poteva tenere l'altra, cioè la cattedra di Diritto pubblico comparato, perchè questa cattedra non esisteva nello statuto della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania; e difatti essa non appare negli articoli 18 e 23 dello statuto della detta Università del 1° ottobre 1936, n. 2476 (Catania, tip. Monachini, 1937), dove sono indicati gli insegnamenti fondamentali e complementari e le materie pel conseguimento della laurea in giurisprudenza; statuto che, per questa parte, nulla innova rispetto a quello precedente del 14 ottobre 1926, n. 2169, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2231. E non altra materia che il Diritto costituzionale prevedono, per la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania, anche le *Disposizioni sull'ordinamento didattico delle Università*, del 30 settem-

bre 1938, pubblicazione ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

È chiaro, dunque, che le autorità accademiche dell'Università catanese, rilasciando al professor Zangara il certificato con la formula su ricordata, sapevano di fare cosa irregolare ed illegittima.

Se è così, come mai, nel 1937, il preside della Facoltà e il rettore dell'Università si decisero a rilasciare un certificato manifestamente irregolare? A questa nostra legittima domanda risponde l'ispettore Vallerini. Ecco le sue parole: « Circa l'insegnamento 1934-35 presso la Università di Catania, il rettore, il preside e il direttore amministrativo attestano di ricordare chiaramente che il certificato fu da Roma richiesto, per telefono, alla segreteria (dell'Università) e sollecitato al Rettore dallo stesso professore Zangara, il quale esigeva si attestasse che nel detto corso non aveva soltanto insegnato Diritto costituzionale, ma anche fatto lezioni di Diritto pubblico comparato ». « Aggiunse il Petroncelli » — continua la relazione dell'inchiesta Vallerini — « che egli non ebbe nessuna informazione sui motivi della richiesta, e che il certificato, redatto di proprio pugno, fu da lui consegnato al direttore amministrativo commendator Pagano, per la spedizione ». Anche il Vallerini nota la palese irregolarità del certificato, e conclude, a scagionare i responsabili: « Occorre tener anche conto del momento, della posizione giuridica che allora occupava lo Zangara, e del fatto che egli era il collega oltre che il gerarca ». Attenuante che, a nostro parere, non è un'attenuante, soprattutto se si precisa che anziché giovare della sua posizione « giuridica » (egli era semplice professore straordinario), lo Zangara si giovò della sua posizione politica: soprattutto se si rettifica, rovesciando l'osservazione del Vallerini che si trattava non del collega o non solo del collega, ma anche e soprattutto del gerarca.

Noi che abbiamo acquisito la prova che è stato il professor Zangara a far pressioni e ad imporre una dichiarazione falsa a proposito del certificato rilasciatogli dall'Università di Perugia, dichiarazione più comoda all'interessato — ma assai meno rispondente a verità — non ci meravigliamo, pur deplorando sdegnosamen-

te, che anche pel certificato rilasciato dall'Università di Catania ritroviamo il solito metodo, la solita mistificazione, questa volta assai più grave. E come a Perugia lo Zangara trovò compiacente e debole il rettore Paolo Orano; così a Catania trovò il preside, che era anche incaricato di Diritto corporativo, pronò al fascismo, diventato poi, per misteriosi motivi, rettore dell'Università di Catania ad opera di inglesi, poi sospeso per sei mesi dalla commissione per l'epurazione; a Catania trovò un altro professore, solo da pochi giorni asceso alla dignità di rettore perchè protetto e sostenuto validamente dallo Zangara, pur non essendo stato mai preside (succedeva al senatore Muscatello, colpito dai limiti di età), non ignaro delle malefatte del professore Zangara, ma debole e fiacco di fronte al gerarca, che a Roma dettava, per telefono, la sua volontà e piegava a suo profitto le autorità accademiche di Catania.

Lo scandalo di quel certificato irregolare dilagò subito fuori dei confini dell'Università; e le critiche e le proteste furono così vive, che nel marzo 1940, dopo più di cinque anni, il buon Vallerini, le poteva cogliere come « insistenti » voci, le quali, com'egli rileva, « oltre alle persone, intaccano anche la serietà e la dignità dell'Università », voci che l'ispettore Vallerini prega il Ministro del tempo (Bottai) di « far sì che siano, comunque, messe a tacere ».

Concludiamo su questo punto.

Riteniamo di aver dimostrato in modo irrefutabile che il professor Zangara tenne l'incarico di Diritto pubblico e comparato non per tre anni accademici, come prescrive l'articolo 6 del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, ma soltanto, nella più benevola delle ipotesi, per un anno ed un mese.

Cade, comunque, l'ultimo presupposto da noi esaminato, che possa giustificare il trasferimento del professor Zangara da Catania a Roma.

Resta in tal modo anche dimostrato che il professor Zangara scientemente ed in malafede ricavò un vantaggio dal falso dei documenti esibiti, e che egli sorprese la buona fede dei colleghi della Facoltà di scienze politiche nell'Università di Roma, i quali, di nulla sospettando, lo chiamarono, a voti unanimi, a coprire quella

cattedra che era stata onorata da un maestro quale Luigi Rossi. Quel trasferimento — frutto, da un lato, di una frode, perpetrata da un uomo furbissimo, ma indegno; e dall'altro di un tranello, nel quale cadde la Facoltà di scienze politiche di Roma — è da ritenere assolutamente illegittimo.

Passiamo al secondo punto: come il professor Zangara ha assolto il suo dovere di insegnante?

Fra i documenti esibiti dallo Zangara vi è un accenno contenuto nel certificato rilasciato dall'Università di Catania per l'incarico 1933-1934, nel quale è detto che « le lezioni impartite con zelo e competenza furono seguite con interesse e assiduità », dove l'elogio è ripartito con salomonica equità fra docente e discenti. Ma il certificato che contiene quell'apprezzamento, è quello stesso che noi abbiamo dimostrato ispirato ed imposto per telefono da Roma al preside e al rettore di Catania, dall'allora vice segretario del P.N.F. Zangara, scritto dal preside sotto dettatura, passato agli uffici, controfirmato dal rettore e spedito rapidamente all'interessato, perchè se ne giovasse. È perciò intuitivo che noi non prestiamo alcuna fede a un documento inquinato da tanta partigianeria.

Più che sulla qualità delle lezioni, su cui ritorneremo fra breve, diciamo una parola circa il numero delle lezioni impartite dallo Zangara.

Per non tediare troppo il Senato con questa penosa materia, prendo ad esaminare non gli anni dell'insegnamento di Perugia, ma solo quelli di straordinario di Diritto costituzionale, presso l'Università di Catania. E siccome lo Zangara fu nominato straordinario a Catania il 27 novembre 1935, prenderò ad esaminare quante lezioni egli impartì davvero negli anni accademici 1935-36 e 1936-37.

È in nostro possesso, trascritto dai registri delle lezioni dell'Università di Catania, l'elenco dei titoli delle singole lezioni, preceduta ciascuna dalla data sotto la quale sarebbe stata tenuta. I registri sono depositati nella segreteria della Università di Catania, legati in un volume all'anno e sono ostensibili a tutti.

Da questi registri risulta che il professore Zangara avrebbe impartito ben 49 lezioni nell'anno accademico 1935-36 e non meno di 44 nell'anno accademico 1936-37. Ma se questo è

il numero delle lezioni segnate nei registri pei due anni, quante di esse furono effettivamente impartite?

È una ricerca penosa, alla quale ci siamo sobbarcati senza ira alcuna contro il professor Zangara, che noi appena conosciamo, ma unicamente a servizio della verità. Ed appunto perchè quella nostra indagine serve a ristabilire la verità, ritengo doveroso richiamare su di essa, sia pure brevemente, l'attenzione del Senato.

Le lezioni, quali sono segnate nei registri dei due anni 1935-36 e 1936-37, sono una solenne impostura. Esse sono, in parte grandissima, soltanto figurative; ad essere indulgenti, si potrebbe forse ammettere che sarebbe stata impartita solo una davvero minima parte di esse.

Per intendere esattamente quanto sto per dire, ritengo necessario ricordare una circolare del ministro Ercole, del 27 settembre 1933, n. 15832, che confermava alle autorità accademiche il suo deciso proposito che nessuna assenza o vacanza abusiva dovesse essere tollerata durante il periodo delle lezioni. In seguito a questo richiamo, il Senato accademico dell'Università di Catania, il 27 ottobre 1933 dichiarava di « confidare che tutti gli insegnanti si sarebbero adoperati per la stretta osservanza di queste disposizioni, anche da parte di studenti, e deliberava che i registri delle lezioni dovessero essere tenuti al corrente e consegnati al bidello della Facoltà, in modo che, in qualsiasi momento, potessero essere a disposizione degli uffici della segreteria, a norma dell'articolo 39 del Regolamento generale universitario (regio decreto 6 aprile 1924, n. 674). Con ciò non si voleva dare alla segreteria il mandato di un controllo, tanto più che lo stesso articolo 39 prescrive che i registri dovessero essere consegnati a fine della lezione, sì da permettere al preside e al rettore di prenderne visione, quando lo avessero ritenuto opportuno; poichè è bene sapere che nell'Università di Catania non vi erano locali a disposizione dei professori, e questi normalmente tenevano i registri delle lezioni presso di sé.

Quanto precede spiega perchè i registri delle lezioni erano, a determinati periodi, controfirmati dal preside della Facoltà. Tutti i professori obbedirono all'ordine del Ministro e fecero regolarmente firmare il loro registro dal preside;

tutti, salvo lo Zangara. Il preside riuscì a mettere il « visto » sul registro di lui soltanto il 30 marzo 1936. E constatato il numero davvero eccessivo di lezioni segnate dallo Zangara — lezioni che era palese e pacifico ch'egli non aveva certamente tenute — il preside, pur firmando per non romperla del tutto col gerarca, compì il « penoso dovere », — come egli stesso dichiarò in un esposto, da lui firmato, al Commissario straordinario della federazione provinciale di Catania e ribadì in un altro pro-memoria diretto al Fiduciario del segretario del partito nazionale fascista — « di far sentire al gerarca che non si prestava a certificazioni di comodo ». Finalmente, nell'ambiente catanese, si trovava una persona onesta e di coraggio!

Ma naturalmente non mancarono i falsi testimoni e i compari. Fra questi è da mettere, ci duole di affermarlo, l'allora rettore della Università, il quale affermò all'ispettore Vallerini, di « aver sentito dire » — si noti la espressione accortamente non impegnativa, ma tuttavia dichiarativa — « che il professore Zangara era solito recarsi a Catania il sabato mattina, nel qual giorno faceva due lezioni consecutive, per poi ripartire il lunedì, dopo aver dato una lezione ». Questa affermazione contrasta singolarmente con i registri dello Zangara, i quali, come già notò l'ispettore Vallerini, e come può controllare chiunque, « non portano alcuna indicazione di due lezioni svolte nello stesso giorno ed in ore consecutive, mentre sarebbe stato nell'interesse del professor Zangara lasciare traccia di questa sua particolare attività di docente ». Aggiungiamo poi che l'orario delle lezioni pel professor Zangara era fissato nei giorni dispari di lunedì, mercoledì e venerdì, e i registri non segnano mai alcuna lezione nel giorno di sabato!

La constatazione che i registri dello Zangara contengono l'annotazione, da lui firmata, di lezioni che non ha fatto e non poteva fare, appare, a tutta prima, anche da un esame superficiale dei suddetti registri.

Eccone un saggio: il professor Zangara fu nominato straordinario di Diritto costituzionale il 27 novembre 1935 con decorrenza dal 1° dicembre seguente, ed egli solo il 14 dicembre, cioè vicino alle feste di Natale, dichiara al Ministero di accettare. Tuttavia, stando al registro,

egli avrebbe iniziato le sue lezioni il 5 novembre 1935, cioè oltre un mese avanti la sua nomina e la sua accettazione, mostrando così uno zelo sospettabilissimo e davvero eccessivo anche per un neofita. E quelle lezioni, secondo il registro, egli avrebbe continuate nei giorni 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 novembre 1935. Per svolgere quelle lezioni, nei giorni alterni segnati, egli avrebbe dovuto rimanere ininterrottamente a Catania. Se voleva fare una sola capatina a Roma, doveva sacrificare qualcuna delle lezioni segnate nel registro. Questione di orario ferroviario! Ma, di grazia: come poteva rimanere assente da Roma egli, che dal 22 dicembre 1934, faceva parte del Direttorio nazionale del partito fascista? Come conciliare quel lungo seguito di lezioni vergate sul registro, (non una lezione è omessa, nei giorni fissati dal calendario!), con quanto afferma il preside della Facoltà, e cioè che lo Zangara, nominato sotto la data del 1° dicembre 1935, titolare di Diritto costituzionale col grado iniziale di straordinario, « disertò totalitariamente le lezioni, standosene a Roma a disimpegnare le funzioni di membro del Direttorio nazionale, addetto alla segreteria con funzioni permanenti e continuative »?

Ma anche per tutto il mese di dicembre, a stare al registro, egli non si sarebbe assentato da Catania neppure per un giorno solo, dacchè le lezioni si sarebbero svolte, sempre secondo il registro, firmato dal professor Zangara, il 3, il 5, il 7, il 10, il 12, il 14, il 19, il 21 dicembre. Una vera pioggia di lezioni anche in quel mese! Nella foga dello scrivere a vanvera, tra la lezione del 21 dicembre 1935 e l'altra del 7 gennaio 1936, ne fu segnata una, senza data, ma firmata ugualmente dallo Zangara, la quale lezione certamente non poteva essere tenuta, perchè cadeva in periodo di vacanze natalizie.

E le lezioni continuano, sempre sulla carta, a gragnuola, anche nei primi tre mesi del 1936: 10 lezioni nel gennaio, 6 nel febbraio e 7 nel marzo.

È chiaro, anche il mite Vallerini lo ammette, che non si può sminuire la grande mancanza del professor Zangara di aver redatto il proprio registro delle lezioni, che dovrebbe specificare con fedeltà ed esattezza l'attività del docente, in modo inesatto e cioè con l'indicazione

di un numero di corsi e di esercitazioni che egli non può aver tenuti. « Troppo assorbito doveva essere lo Zangara dalle importanti funzioni della sua alta carica del partito, perchè egli potesse muoversi da Roma per recarsi a Catania a far lezione! » Ed è questa anche la ovvia conclusione nostra!

Dopo il richiamo del preside, le lezioni che erano state fittamente segnate (12 nel novembre, 8 nel dicembre 1935, 10 nel gennaio, 6 nel febbraio, 7 nel marzo 1936), improvvisamente si diradano: appena due in aprile, 3 nel maggio, 2 nel giugno: 7 in tutto. Ma non si creda che quelle 7 lezioni furono davvero tenute tutte! Tutt'altro! Non furono certamente tenute le lezioni del 6 e dell'8 aprile, perchè cadevano in periodo di vacanze ufficiali per la Pasqua, come risulta dal calendario accademico, riportato nell'*Annuario dell'Università* dell'anno accademico 1935-36, pp. 130-31. La lezione del 20 maggio 1936 non fu tenuta, perchè lo Zangara era assente, per pubblico ufficio — e noi sappiamo che « l'ufficio pubblico » è quello di vice segretario del partito fascista — dalla seduta di Facoltà tenuta lo stesso giorno, come risulta dal verbale della stessa Facoltà. Le lezioni date come tenute il 1° e 3 giugno, non poterono essere tenute, perchè, per deliberazione della Facoltà e del Senato accademico, le lezioni dovevano chiudersi entro il 31 maggio, e gli esami avere inizio — come infatti ebbero inizio — il 1° giugno 1936. Difatti, nei registri degli altri titolari di cattedra della stessa Facoltà, l'ultima lezione, effettivamente impartita, reca le date seguenti: Sabatini 8 maggio, Dalla Volpe e Mazzarella 22 maggio, Coniglio e Ferrara 23 maggio, Condorelli 26 maggio, Petroncelli 27 maggio, Majorana 29 maggio, Zingali 30 maggio. Come è possibile che, contro la decisione della Facoltà e del Senato accademico, lo Zangara, che per negligenza o perchè in altre faccende affaccendato, non aveva fatto lezione quando doveva, facesse poi dello zelo nel mese di giugno? E come, iniziati gli esami della sessione estiva, avrebbe egli potuto trovare degli alunni?

L'unica conclusione che possiamo tirare da quanto precede, è sempre troppo severa sul conto del professor Zangara: egli non aveva il pudore di compiere dei falsi nel registro

delle lezioni firmandolo per giunta, come aveva imposto una redazione volutamente falsa nei certificati esibiti al Ministero per dare fondamento di legalità al suo trasferimento da Catania a Roma.

Assai più gravi sono le risultanze che emergono dal controllo del registro dell'anno accademico 1936-37, cioè dell'anno accademico nel corso del quale lo Zangara fu nominato vice segretario del P.N.F.

Le lezioni che s'erano andate gravemente diradando nel 1935-36, quando lo Zangara ricopriva le cariche di Federale e poi membro del Direttorio nazionale, furono del tutto disertate nel 1936-37, quando lo Zangara fu nominato vice segretario del P.N.F., in data 12 gennaio 1937, come risulta dal *Foglio d'ordini del P.N.F.*, n. 172, del 12 gennaio 1937, II dell'Impero, e gli venne affidato l'ufficio della segreteria e della disciplina.

L'orario delle lezioni di Diritto costituzionale, dalle 12 alle 13 dei giorni alterni dispari (lunedì, mercoledì, venerdì), doveva richiedere la presenza ininterrotta dello Zangara per tutta la settimana, anzi per tutti i mesi. Al contrario, la carica di vice segretario del partito fascista, con le funzioni complesse e varie che essa quotidianamente importava, imponeva allo Zangara una presenza continua a Roma per le riunioni del Direttorio nazionale e degli altri organi sindacali del partito, per funzioni di rappresentanza, (congressi, inaugurazioni, ecc.), di accompagnamento (del re, del duce, finanche della principessa di Piemonte), per ricevimenti di personalità, per rappresentanza al palazzo Littorio, alla stazione, ecc. Se avessimo a disposizione il ricco materiale amministrativo e politico di palazzo Littorio, potremmo documentare il quotidiano impegno a Roma dello Zangara per le sue funzioni di gerarca, proprio negli stessi giorni nei quali dall'addomesticato registro delle lezioni egli è dato come presente a Catania.

Ma anche senza il sussidio della ricca documentazione di palazzo Littorio, possiamo affermare che, posto tra i suoi doveri accademici e quelli che gli derivavano dalla sua carriera politica, egli trascurò completamente i primi, per darsi con ogni impegno ai compiti delle cariche di membro del Direttorio nazionale e di vice segretario del partito fascista.

Lo Zangara in quel biennio 1935-1937 si estraniò talmente dalla vita universitaria, che alle sedute di laurea, che son quasi dilettevoli e di grande importanza, non partecipò mai, salvo che ad una, il mattino del 29 giugno 1936 (ma non a quella del pomeriggio, segno che rientrava a Roma, dopo fugace apparizione a Catania). Nel biennio che lo Zangara fu a Catania quale straordinario, la Facoltà di giurisprudenza tenne 19 giornate di esami di lauree (27-29 giugno; 26-27, 29, 30, 31 ottobre; 2, 3, 5 novembre 1936; 25 febbraio, 27 e 29 giugno, 5, 6, 7, 8, 9, 10 novembre 1937). A nessuna di esse, salvo la mattina del 29 giugno 1936, lo Zangara fu presente, come attesta il registro degli esami di laurea, che non porta mai la sua firma fra quelle degli 11 commissari di rito.

Anche dalle sedute di Facoltà lo Zangara disertò completamente. Il suo nome non figura mai tra i presenti in Facoltà, lungo tutto il biennio 1935-36 e 1936-37.

Contro quanto abbiamo affermato e dimostrato, non può giovare affatto il registro dell'anno accademico 1936-37. Anzi la infedeltà di esso appare anche ad un primo, sommario controllo.

Anzitutto notiamo che il registro è vergato da mano diversa da quello dello Zangara; è scritto tutto in una volta, e non a mano a mano che si tenevano le lezioni; sicchè non viene eliminato del tutto il dubbio che quel registro sia stato creato tardivamente, forse allorchè bisognava dar prova dell'insegnamento comunque impartito.

Ma a parte questo dubbio, è certo che in quel registro sono segnate lezioni che il professor Zangara sicuramente non tenne, perchè, nelle date indicate, egli era a Roma o, ad ogni modo, assai lontano da Catania. Per non annoiare troppo il Senato con questa penosa documentazione, diamo solo qualche esempio del mendacio di quel registro, nel quale le lezioni sono, alle date indicate, firmate una per una dallo Zangara.

Mese di dicembre 1936: il registro dà come impartite sette lezioni nei giorni 2, 4, 9, 11, 14, 16, e 18 dicembre.

Ma le lezioni del 2 e del 4 dicembre 1936 non poterono essere tenute, se il 3, giorno intermedio, il segretario del partito Starace riceveva a palazzo Littorio parecchi federali, tra

cui lo Zangara (*Foglio di disposizioni del Partito nazionale fascista*, n. 634). Le lezioni del 14 e del 16 dicembre 1936 non potevano essere tenute, perchè lo Zangara risulta assente, per il pubblico ufficio, dalla seduta di Facoltà del giorno intermedio 15 dicembre (vedi il verbale della Facoltà del 15 dicembre 1936).

Pel gennaio 1937, il registro dà come impartite sei lezioni: il 18, il 20, il 23, il 25, il 27, il 29 gennaio.

Ma la lezione del 18 gennaio 1937 non poté essere tenuta, perchè lo Zangara nello stesso giorno veniva a Roma ricevuto dal Duce quale componente il Direttorio nazionale (« Il Messaggero », 19 gennaio 1937; « Il Popolo di Sicilia » 19 gennaio 1937). Le lezioni del 23 e del 25 gennaio 1937 non poterono essere tenute, perchè il 24 lo Zangara ispezionava la Federazione di Viterbo ed impiegava il pomeriggio a visitare taluni fasci di quella provincia (vedi « Il Messaggero », 25 gennaio 1937; « Il Popolo di Sicilia », 26 gennaio 1937). Le lezioni del 27 e del 29 gennaio 1937 non poterono essere tenute, perchè lo Zangara risulta assente, per pubblico ufficio, dalla seduta di Facoltà del giorno intermedio 28 gennaio (vedi Verbale della Facoltà del 28 gennaio 1937).

Nel mese di febbraio il registro non elenca nessuna lezione.

Pel marzo il registro dà come impartite sei lezioni: il 1°, il 3, il 5, l'8, il 10, il 12 marzo. Ma la lezione del 12 marzo 1937 non poté essere tenuta, perchè alle ore 10 di tal giorno era convocata a palazzo Littorio la Commissione per il riordinamento degli archivi delle federazioni, presieduta dallo Zangara (vedi *Foglio di disposizioni*, nei giornali del 7 marzo).

Per l'aprile il registro dà tre lezioni: il 26, il 28, il 30 aprile. Ma la lezione del 30 aprile 1937 non poté essere tenuta, perchè i giornali fanno presente a Roma lo Zangara nella riunione del Comitato corporativo centrale, tenutasi in quello stesso giorno. Nello stesso tempo, lo Zangara è assente dalla seduta di Facoltà, tenutasi proprio il 30 aprile: una doppia prova, dunque!

Pel maggio 1937, il registro dà come impartite dieci lezioni: il 3, il 5, il 12, il 14, il 17, il 19, il 21, il 26, il 28 e il 31 maggio. Ma la lezione del 12 maggio 1937 non poté essere tenuta, perchè lo Zangara rientrava il giorno

avanti a Roma, reduce dalle celebrazioni dell'impero, da lui tenuta il 9 maggio mattina nell'aula magna dell'Università di Catania, dove era arrivato nella stessa mattinata del 9 (vedi « Il Messaggero », 10 maggio 1937; « Il Popolo di Sicilia », 11 maggio 1937).

La lezione del 17 maggio 1937 non poté essere tenuta, perchè lo Zangara risulta assente dalla seduta di Facoltà tenutasi in tal giorno (vedi il relativo verbale della Facoltà).

Le lezioni del 19 e 21 maggio non poterono essere tenute, perchè risulta dai giornali che il 20 maggio si riuniva a Roma, Zangara presente, il Comitato corporativo centrale, e il 22 maggio mattina lo Zangara ispezionava la Federazione di Pistoia.

Le lezioni del 26 e 28 maggio 1937 non poterono essere tenute, perchè nel giorno intermedio 27 lo Zangara riceveva a palazzo Littorio a Roma i congressisti della Dante Alighieri e li salutava a nome del Segretario del partito (« Il Popolo di Sicilia », 28 maggio 1937).

Pel giugno 1937, il registro dà come impartite cinque lezioni: il 2, il 4, il 7, il 9, l'11 giugno. Ma tutte queste lezioni del giugno non poterono essere tenute, perchè la Facoltà e il Senato accademico, come nel precedente anno, avevano deliberato di chiudere i corsi entro il maggio e di iniziare gli esami, come furono di fatto iniziati, il primo giugno. Ecco le date, risultanti dai relativi registri, di chiusura dei corsi degli altri titolari della stessa Facoltà: Mazzarella 18 maggio; Petroncelli 19 maggio; Scerni 20 maggio; Majorana, Condorelli, Sabbatini, Nicolò 21 maggio; Coniglio 27 maggio. L'onesto preside Zingali scrive sul registro, sotto la data del 28 maggio, e cioè dell'ultima, mancata lezione: « Lezione non fatta, per mancanza di studenti ». Era comodo per chi non faceva lezione e non sottoponeva il registro al controllo del Preside, far figurare lezioni fino all'11 giugno!

Anche per le altre lezioni, si potrebbe dare analoga perentoria dimostrazione, soprattutto stabilendo, col materiale d'ufficio del palazzo Littorio, la costante permanenza a Roma del vice segretario Zangara, preposto ai delicati uffici della disciplina e dell'archivio.

Ma, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia più che sufficiente e calzante

quanto ho detto fino a qui! Ritengo aver documentato in modo irrefutabile che il professor Zangara non solo non impartì lezioni nella materia alla quale chiese ed ottenne, con un raggirò, di essere trasferito, ma non insegnò neppure la materia della quale era titolare a Catania. Credo di aver documentato che come egli si giovò di documenti falsi o irregolari, così consapevolmente falsificò anche i registri delle lezioni.

Di fronte a questa documentazione, è superfluo io dica quale sia il mio giudizio morale sulla condotta, veramente spregevole, di un professore universitario che in questo modo intende il suo dovere di educatore di coscienze e di formatore di caratteri. Non il fascista o il gerarca io condanno. Condanno l'uomo che della carica fascista si è giovato per compiere illegalità ed irregolarità; condanno il falsario che proprio nell'ambiente malsano creato o mantenuto dal fascismo trova conniventi e compari; condanno il professore che, corrotto e corruttore, volge impudentemente a proprio vantaggio l'autorità e il potere che gli venivano dalle cariche fasciste ricoperte.

Ma perchè, ci si potrebbe chiedere, il professor Zangara ha sentito il bisogno di falsificare i registri delle lezioni? Non poteva farsi sostituire da un supplente nell'insegnamento, e rimanere tranquillamente a Roma ad esercitare le sue funzioni diurne e complesse di gerarca?

Nel biennio 1935-37, fu, infatti, posto il problema della regolare nomina di un supplente pel professor Zangara. Ma poichè lo Zangara non risultava fra quelle categorie per le quali il supplente poteva, per legge, essere concesso, così non venne accordato. Ma il professor Giuliano Mazzoni, allora titolare della cattedra di Diritto comparato poi trasferito nell'Università di Firenze, per un accordo personale con lo Zangara tenne delle lezioni nel 1937 al posto di lui. Fu quella, dunque, una supplenza soltanto di fatto, e questa consentì allo Zangara di percepire lo stipendio standosene a Roma, mentre il professor Mazzoni, che tenne effettivamente delle lezioni, non fu, come è stato affermato, neppure pagato dallo Zangara, del quale egli era di fatto supplente e sul quale doveva, per legge, gravare la spesa della supplenza.

Siamo sempre alle solite! Dove c'è il professor Zangara, c'è sempre l'imbroglione, l'irregolarità. C'è un supplente di fatto, il professor Mazzoni, ma non di diritto: c'è, ma per legge non potrebbe non dovrebbe esserci. C'è un supplente che lavora, ma non è pagato; c'è un supplente che non fa lezione e percepisce lo stipendio, standosene comodamente lontano. C'è uno che fa lezione, ma non può far valere, agli effetti giuridici, il suo corso effettivamente impartito. C'è uno che non fa lezioni, che falsifica il registro delle lezioni e lo fa valere con frode al doppio scopo della chiamata presso l'Università di Roma e per ottenere l'ordinariato.

Quanto affermo, che trova esplicita conferma in testimonianze raccolte dall'ispettore Vallerini e nella opinione personale di questi, fa capire chiaramente i motivi per i quali il professor Zangara procedè alla falsificazione dei noti registri delle lezioni. E cioè, più esplicitamente, il falso fu suggerito da questo doppio intento: a) dimostrare che il professor Zangara, pur insegnando a Catania Diritto costituzionale, materia contemplata nello statuto dell'Università catanese, aveva dato tale sviluppo al Diritto pubblico comparato, da poter esso passare, senz'altro, come titolo sufficiente per la chiamata alla cattedra di Diritto pubblico comparato presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma; b) dimostrare che egli, nei tre anni di straordinario, aveva effettivamente svolto i corsi di lezione, aveva cioè esercitato quell'effettivo insegnamento che il Regolamento generale dell'Istruzione superiore pone come condizione essenziale per il passaggio ad ordinario.

Egli raggiunse di fatto il doppio intento. Ottenne di essere chiamato, il 24 novembre 1937, dalla Facoltà di Scienze politiche di Roma e con decreto ministeriale del 30 novembre 1937, a decorrere dall'indomani 1° dicembre, fu trasferito alla cattedra di Diritto pubblico comparato presso quella Facoltà dell'Università di Roma, come risulta dal « Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale », parte II, n. 13, 31 marzo 1938, pag. 806.

La sua promozione ad Ordinario fu proposta al Ministro da una Commissione di tre professori, due dei quali non insegnavano neppure Diritto costituzionale. Per tale proposta, la Commissione si riferiva, come di consueto, al-

l'attività scientifica ed a quella didattica del candidato. L'attività scientifica era modestissima. Ragione di più perchè la Commissione ripiegasse sull'altra, sull'attività didattica, circa la quale tuttavia si limitò ad affermare che essa era « attestata, con parole di vivo elogio, dalle Facoltà di Catania e di Roma ». Par di sognare! « Vivo elogio », per un'attività didattica così insignificante! Quale fosse quell'attività didattica, ritengo averlo abbondantemente provato pel biennio di Catania. Potrei dire qualche cosa anche circa l'assiduità alle lezioni di quel suo primo anno d'insegnamento nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma, cioè per 1937-38. Potrei, se non peccassi di indelicatezza, citare qui un'altissima personalità, degna della massima stima e fiducia, la quale mi dichiarò che l'attività didattica, svolta dallo Zangara nello stesso centro della sua attività politica, fu tutt'altro che lodevole. Forse la Commissione ignorò la verità; forse conoscendola, non ebbe la libertà morale di decidere con piena indipendenza, trattandosi di un altissimo gerarca del Partito fascista. Certo è che, a dispetto della legge che pel passaggio a ordinario, pone come condizione l'effettivo insegnamento di tre anni solari, al professor Zangara fu dato unanime parere favorevole per l'ordinariato. E la promozione a Ordinario gli venne concessa con decorrenza dal 1° dicembre 1938, come risulta dal « Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale », parte II, 5 ottobre 1939, n. 40, pag. 3092.

Dimostrata l'illegittimità del trasferimento e l'illegittimità della promozione ad ordinario, un problema s'impone: se sussistano cioè gli estremi che consentano un legittimo esercizio della potestà di annullamento di ufficio da parte del Ministero della pubblica istruzione. Si possono, in altre parole, annullare i due atti amministrativi, avvenuti nel 1937 e nel 1938?

Esaminiamo dapprima il caso del trasferimento.

Un motivo di revoca di esso da parte dell'Amministrazione è dato dal non essere state osservate le modalità della legge in vigore nel 1937, anno del trasferimento. A differenza della norma ora vigente, il regolamento del 1937 disponeva che la Facoltà dovesse proporre al Ministro una terna, nella quale il Ministro aveva possibilità di scelta. Sia nel verbale della Fa-

coltà di Scienze politiche dell'Università di Roma, sia negli atti serbati nella Segreteria, sia infine nel fascicolo relativo al professor Zangara che è presso il Ministero, non v'è affatto traccia che la Facoltà abbia proposta una terna. Basta solo questo accertamento in via preliminare, perchè il Ministero sia autorizzato a revocare il suo decreto di trasferimento.

Ma anche se fosse provato che il provvedimento della chiamata fu adottato in seguito alla proposta di una terna da parte della Facoltà interessata, all'Amministrazione competerebbe sempre il diritto di annullare di ufficio il provvedimento stesso, perchè illegittimo.

Ma si può obiettare: in tema di annullamento, non si potrebbe invocare la prescrizione? Non darebbe forse luogo a grande incertezza nelle disposizioni acquisite il semplice dubbio che ogni atto amministrativo possa essere sotto la spada di Damocle della annullabilità? Rispondiamo brevemente a queste obiezioni.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di annullamento di ufficio ha enucleato tre principi fondamentali:

a) l'annullamento di ufficio non può trovare la sua causa solo nell'illegittimità del provvedimento da annullare;

b) l'annullamento d'ufficio deve, al contrario, trovare la sua causa e la sua giustificazione in un interesse pubblico attuale, quale risulta dalla valutazione attuale dell'interesse della legittimità degli atti amministrativi, in comparazione con altri interessi pubblici relativi all'atto. È questa la tesi sostenuta brillantemente dal Cannada Bartoli, in un articolo dedicato alla « *Discrezionalità dell'annullamento d'ufficio* », pubblicato nella « *Rassegna di Diritto pubblico* », 1949, vol. II, p. 562 e ss.;

c) purchè sussistano ragioni di pubblico interesse, il lungo decorso di tempo non vieta l'esercizio del potere di annullamento di ufficio degli atti illegittimi. È questo un principio basilare, affermato in una sentenza della Sezione quinta del Consiglio di Stato, del 29 dicembre 1947, n. 618 (per la quale cfr. « *Rassegna di Diritto pubblico* », 1949, vol. II, pagine 84 ss.); della Sezione quarta, nella sentenza 10 novembre 1948, n. 469 (cfr. « *Rassegna di Diritto pubblico* », 1949, vol. II, pp. 616 ss.).

Ed è questa la prevalente dottrina e la costante giurisprudenza. Mi sia lecito rimandare a Guicciardi, *L'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali*, in « Scritti per Romano », vol. II, pp. 406 ss.; « La Giustizia amministrativa ». Padova 1943, pp. 76 ss.; Romanelli, *L'annullamento degli atti amministrativi*, Milano 1939, pp. 264 ss.; Alessi, *Diritto amministrativo*, Milano 1935, pagine 69 ss., e *L'annullamento degli atti amministrativi come onere di buona amministrazione*, in « Foro amministrativo », 1937, parte I, pp. 121 ss.; Codacci-Pisanelli, *L'annullamento degli atti amministrativi*, Milano 1939, pp. 154; Mortati, *Obbligo di motivazione e sufficienza della motivazione degli atti amministrativi*, in « Giurisprudenza italiana », 1943, vol. III, pp. 9 ss., nota 10. Credo che basti quanto a citazioni di giuristi.

Riprendiamo il ragionamento. Nel caso che l'esercizio del potere di annullamento di ufficio sia per l'Amministrazione non obbligatorio, ma semplicemente facoltativo, il provvedimento deve essere, di volta in volta, consigliato da ragioni di pubblico interesse. Quali sono, dunque, le ragioni di pubblico interesse, che nel nostro caso consigliano, anzi impongono l'annullamento del trasferimento del professor Zangara da Catania a Roma?

Fra le ragioni di pubblico interesse che l'Amministrazione può invocare per giustificare l'annullamento del trasferimento illegittimo, la prima riguarda l'autonomia universitaria. Successivamente all'atto illegittimo della chiamata si sono modificate le norme relative ai trasferimenti. Questi ora avvengono su deliberazione non più del Ministro, ma delle Facoltà. L'annullamento del provvedimento illegittimo permetterebbe, dunque, la soddisfazione del pubblico interesse, individuato dalle nuove norme relative ai trasferimenti, a che i membri di una Facoltà siano scelti liberamente dalla medesima Facoltà.

Altro argomento è questo: risulta obiettivamente dalla documentazione da me data al Senato, che il professor Zangara non aveva di fatto tenuto l'insegnamento di Diritto pubblico comparato nell'Università di Catania, e perciò il suo trasferimento in una cattedra dell'importanza di quella di Roma non era, fin dall'origine, opportuna. Con documentazione analoga, rela-

tiva al periodo 1937-40, si potrebbe dimostrare che, anche posteriormente al trasferimento a Roma, il professor Zangara non ha brillato per assiduità alle lezioni.

Trasferito poi, in seguito ad un provvedimento disciplinare, nell'Università di Modena, là egli non ha tenuto neppure una sola lezione, nonostante che quella Facoltà abbia di frequente invitato il professor Zangara a tenere il suo corso, abbia insistito perchè non tacesse una materia dell'importanza del Diritto costituzionale. Tale costante, ostinata negligenza del professor Zangara in quello che è il dovere fondamentale di un docente universitario, — quello di far lezioni — conferma l'opportunità di annullare la chiamata all'Università di Roma e di allontanare il professor Zangara da un ufficio di sì alta importanza qual'è l'insegnamento universitario, ufficio al quale il detto professore ha rivelato così scarso attaccamento.

Ho detto che il professore Zangara fu trasferito dall'Università di Roma a quella di Modena in seguito a provvedimento disciplinare (decreto ministeriale del 26 agosto 1940, con decorrenza dal 29 ottobre 1940). Il trasferimento fu disposto come una punizione in seguito alle risultanze di indagini esperite circa accuse mosse allo stesso professor Zangara, circa, come fu allora detto, l'attività affaristica di lui a fianco del fratello, gerente l'agenzia di Catania nella Società assicuratrice « Riunione Adriatica di Sicurtà », attività che aveva determinato il segretario del partito fascista a ritirar loro la tessera e ad espellerli dai ranghi del Partito. Punizione grave per motivi gravissimi.

Tuttavia con improntitudine tutta sua propria, il professor Zangara passa naturalmente sotto silenzio e finge di ignorare che il provvedimento è stato preso in seguito alle gravi risultanze a suo carico, e tenta ora di far passare quel provvedimento come ispirato dalla vendetta di non so quale gerarca, e pretende che il detto trasferimento da Roma a Modena rientri fra i casi annullabili di cui all'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

Orbene, revocare il trasferimento da Roma a Modena, solo perchè effettuato senza il voto della Facoltà competente ma per volontà del Ministro, e restituirlo a Roma, sarebbe andare

contro lo spirito del citato articolo 17, in quanto presuppone che i trasferimenti in parola siano stati disposti per favorire i professori. Il favoritismo verso i professori proni al regime fascista consistette sempre, com'è ovvio, in trasferimenti, fatti di autorità dal Ministro, da una piccola ad una grande sede universitaria, da una Università di provincia all'Università della capitale; e non consistette mai nel contrario. Annullare quei trasferimenti fatti per favoritismo — a meno che non intervenga un voto di Facoltà che con la chiamata sani il vizio iniziale — significa privare di una posizione privilegiata quanti se ne beneficiarono e rendere accessibili a tutti i titolari d'Italia sedi universitarie desiderabili. Nel caso dello Zangara, invece la revoca di quel trasferimento disposto per punizione, si risolverebbe in un premio, perchè lo restituirebbe a Roma. Ebbene io non credo affatto che il Ministro della pubblica istruzione Gonella, che l'onorevole Sottosegretario Vischia vogliono premiare il professor Zangara. Premiarlo perchè? Forse per le sue malefatte?

Ovvia, dunque, la conclusione che il caso del trasferimento dello Zangara da Roma a Modena solo con un artificio potrebbe essere catalogato fra i trasferimenti annullabili agli effetti dell'articolo 17. Nella realtà, invece, esso non appartiene a tale categoria di atti, e perciò non può e non deve essere annullato.

La facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena non solo non chiamò il professor Zangara, non solo non lo avrebbe mai chiamato; ma quando apprese che le era stato fatto il non gradito dono di lui, protestò. Si vedano i coraggiosi verbali della Facoltà: sedute del 15 ottobre 1940, dell'11 dicembre 1940, del 23 ottobre '42, dell'8 settembre '45, del 23 marzo '46. Non aveva torto di protestare. Si sapeva che il professor Zangara, in tutt'altre faccende affaccendato, non aveva fatto lezioni continuative nè a Catania e neppure a Roma, e si prevedeva che ancora meno ne avrebbe fatte a Modena. Correano poi voci che egli avesse vinto il concorso non per il suo valore scientifico e per suo merito, ma per pressioni politiche. Si diceva pure che in una pubblicazione che porta il nome di lui, avesse messo le mani un valoroso maestro dell'Università di Catania. Erano voci, ma correvano con insistenza.

Del resto, il timore della Facoltà giuridica di Modena fu confermato dal fatto. Il professor Zangara non andò mai a Modena a tenere una sola lezione. E non vi andò neppure quando la Facoltà e il rettore di quella Università insistettero presso il Ministero, perchè provvedesse a che non continuasse a tacere l'insegnamento di una materia molto importante, come è il Diritto costituzionale.

Insistenze e proteste furono ripetute ad ogni pie' sospinto. Ecco, ad esempio, quanto è scritto nel verbale della seduta della Facoltà giuridica modenese del 3 ottobre 1946: « Costatato che la destinazione del professor Zangara a Modena avvenne a completa insaputa della Facoltà come conseguenza di una punizione, ciò che non torna certo ad onore di questa Facoltà, e che il detto professor Zangara non ebbe alcun rapporto con questa Facoltà, limitandosi a contatti con gli organi amministrativi dell'Università; constatato che l'appartenenza del professor Zangara a questa Facoltà blocca, senza nessun vantaggio, la cattedra di diritto costituzionale, vietandone l'assegnazione ad altro effettivo titolare o ad altra materia; desidera segnalare tale incongrua situazione al Ministero della pubblica istruzione, perchè essa venga risolta al più presto..., liberando comunque la cattedra di diritto costituzionale a profitto di questa Facoltà per il prossimo anno accademico 1946-47 ».

Su quella protesta la Facoltà insistè anche il 7 novembre 1946.

Così pure nella seduta del 17 febbraio 1948, la Facoltà si rivolge al Senato accademico ed al rettore, perchè quest'ultimo, « in via riservata, faccia presente al Ministero come un eventuale ingresso effettivo del professor Zangara in questa Facoltà è del tutto incompatibile con la dignità e gli interessi della Facoltà stessa, e come pertanto, nell'ipotesi di una eventuale discriminazione del medesimo professore in sede epurativa, si renda opportuno il di lui trasferimento d'ufficio ad altra sede, ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 ». Nella seduta del 26 aprile 1948 è formulato analogo voto che nei confronti del professore Zangara si applichi l'articolo 7 del decreto-legge 7 febbraio 1948, n. 48, riconoscendosi l'incompatibilità che il professor Zangara sia chiamato a rias-

sumere le sue funzioni di docente nella sede di Modena, nella quale venne destinato d'ufficio e ove non ha mai prestato servizio, e sia pertanto trasferito ad altra sede o ad altro ufficio ». Analoga esigenza fu prospettata nella seduta del 6 novembre 1948.

E ancora, avendo il Ministero riassunto in servizio (con decreto ministeriale 13 agosto 1949) il professor Zangara, la Facoltà, nella seduta del 31 ottobre 1949 « dopo ampia discussione, e deplorando vivamente l'incresciosa soluzione che si è venuta così a dare al caso del professor Zangara, delibera, all'unanimità, di richiamare, ancora una volta, all'attenzione del superiore Ministero tutte le sue precedenti e numerose soluzioni in argomento, chiedendo di nuovo che sia fatta applicazione del disposto dell'articolo 7 del decreto-legge 7 febbraio 1948, n. 48, riconoscendosi l'incompatibilità che il professor Zangara riassuma le sue funzioni di docente nella sede di Modena, ove venne destinato d'ufficio, e dove non ebbe mai a prestare servizio ». Quel verbale, quasi a solenne documento del valore della Facoltà, è firmato dal preside Tito Carnacini, e da tutti i professori presenti, Donati, Mor, Amorth, Rossi, Lanfranchi, Dossetti, Giuliano, Federici.

E nella seduta del 19 gennaio 1950, essendosi rilevato che il professor Zangara non aveva degnato neppure di una risposta il preside, il quale gli ricordava che col 31 dicembre 1949 era cessato il suo comando e gli dava notizia dell'orario delle lezioni di diritto costituzionale, ed essendosi rilevato « che la situazione di quella cattedra, ove dovesse ancora protrarsi, era dannosa agli interessi degli studi, la Facoltà, unanime, dà mandato al preside perchè, d'accordo col rettore, prenda una vigorosa iniziativa presso il Ministero, perchè la questione trovi al più presto una soluzione ». E il preside scrive al Rettore, e il Rettore trasmette al Ministro dell'istruzione una vibrata lettera nella quale ricorrono le seguenti parole: « Non te nascondo che la Facoltà è rimasta dolorosamente impressionata dal modo di agire del professor Zangara, e riconfermando il suo punto di vista già molte volte affermato, mi prega di voler segnalare il disagio in cui si trova, e di sollecitare dal Ministero — a cui desidera sia inviata questa segnalazione — una

sollecita definizione di questo caso, ormai anoso e disdicevole alla dignità dell'università italiana ».

Mai forse Facoltà italiana impiegò tanta energia, tanta coerenza, tanta tenacia nel respingere dal proprio seno un elemento non desiderato, quanto la Facoltà di giurisprudenza dell'università di Modena.

Che fa intanto il professor Zangara?

Colpito, il 26 gennaio 1940, con la più grave sanzione dell'articolo 28 dello statuto del partito fascista, cioè con l'espulsione dal partito, « perchè nell'esercizio delle funzioni che gli derivavano dalla sua carica politica si rendeva immeritevole di militare nei ranghi del partito nazionale fascista. », (*Foglio disposizioni del partito nazionale fascista*, n. 63, del 26 gennaio 1940); rotta la rete degli interessi e degli affari, per essere stati espulsi dal partito nazionale fascista anche Ignazio, fratello di lui, ed un altro suo stretto parente, sotto l'accusa, fu detto, di attività affaristica in un'agenzia della Riunione Adriatica di Sicurtà, che essi avevano a Catania, il professor Vincenzo Zangara, pur essendo trasferito per punizione da Roma a Modena, trovò ancora modo di assicurarsi lo stipendio senza insegnare; ottenendo, con decreto ministeriale del 20 ottobre 1940, l'incarico di compiere particolari studi sulle costituzioni e sugli ordinamenti degli Stati del bacino orientale del Mediterraneo nel secolo xx. Per questo compito egli veniva dispensato dall'insegnamento; tuttavia continuava a percepire non solo lo stipendio, ma anche tutte le altre indennità spettanti ai docenti universitari. E quell'incarico gli è stato di mano in mano riconfermato fino al 31 ottobre 1950 (decreto ministeriale del 14 giugno 1950).

Ebbene — potrà osservare qualcuno — posto pure che il professor Zangara non ha insegnato, può aver fatto progredire gli studi, apprestando e pubblicando su un argomento così interessante come quello affidatogli, alcuni suoi lavori, al quale egli, libero dall'obbligo delle lezioni, poteva con agevolezza e con impegno dedicarsi.

Chi pensa così si disilluda. Dal 29 ottobre 1940, inizio di quell'incarico, ad oggi, sono passati 10 anni; ma il professor Zangara non ha pubblicato neppure un rigo. Ho vanamente ricercato nella nostra biblioteca del Senato, te-

nuta così bene al corrente dalla solerte direzione, specialmente per la parte giuridica, per statuti e costituzioni del passato e del presente; ho cercato nella Biblioteca « Vittorio Emanuele », alla quale, per diritto di stampa, dal 1885 in poi, deve pervenire copia di quanto si pubblica in Italia; ho scorso le principali riviste di diritto costituzionale, civile, pubblico, internazionale, comparato; ho chiesto a studiosi ed a maestri. Nulla ho trovato, nulla mi è stato riferito che testimoni l'attività scientifica dello Zangara in tutto questo ultimo decennio. La sua ultima pubblicazione è del 1939. Egli stesso ci dà di questo fatto un indiretto documento altamente probatorio, allorchè, per testimoniare in suo favore, adduce una lettera del professor Rossi, ordinario di diritto pubblico comparato nell'università di Roma, lettera che risale al 1937, anno della sua chiamata da Catania alla capitale d'Italia. Troppo poca cosa quella compiacente e fiduciosa lettera per testimoniare la sua attività... di là da venire! Ma perchè egli, invece di quella lettera, non ci presenta suoi lavori scientifici, pubblicati dal tempo della vittoria della cattedra ad oggi, cioè durante il quindicennio dal 1935 al 1950? Sono queste le testimonianze scientifiche che noi abbiamo il diritto di attenderci!

La verità è che il professore Zangara ha perduto, se mai l'ebbe, ogni diritto di cittadinanza fra studi e studiosi. E si capisce molto bene che il Consiglio superiore, ch'è tutore del buon nome degli studi e della cultura italiana, nell'adunanza del 3 ottobre 1945, espresse il parere che si dovesse rivedere il concorso vinto dal professore Zangara! È vero che il Ministro osservava che erano già scaduti i termini per la relativa iniziativa ministeriale. Ma rimane sempre viva l'alta esigenza culturale e morale, dalla quale partiva il Consiglio superiore nel formulare quel parere; tanto grave è lo scandalo della impreparazione scientifica e della sordità dello Zangara ai problemi che costituiscono la materia di quello che dovrebbe essere il suo insegnamento.

Eppure il professore Zangara, uscito indenne dalla sezione speciale della corte d'appello di Roma e della Commissione di epurazione — soprattutto perchè le leggi dell'epurazione furono stese, sotto la pressione di eventi politici incalzanti, da non tecnici, e fu agevole ai

facinorosi eluderle, fu facile ai pescespada di rompere le maglie entro le quali rimasero solo i tonni; ma anche perchè moltissimi di quelli che sapevano della vita del professore Zangara, o sdegnarono o non furono invitati ad andare a deporre — il professore Zangara, dico, non solo si è fatto riammettere nell'insegnamento con decreto ministeriale (13 agosto 1949), ma il 31 luglio 1950, riferendosi all'articolo 17 del regio decreto-legge 5 aprile 1945, n. 238, ha chiesto al Ministero che voglia interpellare la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, per conoscere se osti alcunchè alla di lui riassunzione in servizio presso la Facoltà stessa, alla quale fu destinato nel 1937 in seguito a « chiamata ».

Il professore Zangara non insegna, non lavora scientificamente, neppure per il particolare incarico conferitogli; ma prende puntualmente e regolarmente i suoi assegni. E come, appena trasferito da Roma a Modena, ha avuto cura di prendere contatti con gli organi amministrativi, ma si è guardato bene dal mettersi in contatto con le Facoltà e con gli alunni; così ha regolarmente percepito tutti gli arretrati e percepisce puntualmente gli stipendi, comprese le indennità di studio. Ecco le cifre: dal 1° dicembre 1946 per compiuto periodo di servizio, il professore Vincenzo Zangara è assegnato alla classe 2^a, grado V, con lo stipendio annuo lordo di lire 231.000, da elevarsi a 370.000 dal 1° giugno 1947, a lire 481.000 dal 1° novembre 1948, ed a lire 529.000 dal 1° luglio 1949, oltre alla indennità accademica prevista dal decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1003 (decreto ministeriale 9 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1950).

Se si trattasse di un povero diavolo, meno male! Lo stipendio — cui, in ogni modo, dovrebbe sempre corrispondere un servizio, una prestazione — gli assicurerebbe la vita! Ma il professore Zangara non è un povero *routinier*, non è un modesto borghese. È, invece, confortato da una ricca sostanza, ereditata e sua; dei suoi e della ricchissima moglie, figlia di un industriale e grosso agrumicoltore di Reggio Calabria ...

Concludiamo.

Il professor Zangara, giovandosi alla carica di vice segretario del P.N.F. e sorprendendo la buona fede dei colleghi, ha ottenuto fraudolentemente il trasferimento da Roma a Catania. Nessuno lo desidera a Modena, dove è stato mandato in punizione, ma dove non è andato mai, dal 1940 ad oggi, per una sola lezione. La Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, la quale ha nel suo seno uomini egregi, che onorano gli studi e che nulla devono al fascismo, avendo guadagnata la cattedra e la sede di Roma prima del 28 ottobre 1922 — alludo ai professori Luigi Amoroso ed Alberto De Stefani — non pensa affatto a richiamare nel proprio seno il professore Zangara. Caduta, perchè irregolare, la chiamata a Roma, o annullato il trasferimento per il potere discrezionale dell'amministrazione, in virtù del pubblico interesse attuale, il professor Zangara potrebbe, se mai, tornare a Catania, presso la Facoltà di giurisprudenza, dove egli fu regolarmente chiamato, a voti unanimi, quale straordinario in seguito alla vittoria del concorso. Soltanto a Catania il professor Zangara potrebbe aspirare a ritornare.

Ma io domando a lei, onorevole Sottosegretario Vischia, domando alla Presidenza, domando al Senato se è nell'interesse degli studi continuare a tenere nell'insegnamento un uomo di così bassa onestà morale e di scarsa preparazione scientifica quale è il professore Zangara. Dalla Commissione giudicatrice di quel concorso che nel 1935 lo classificò secondo nella terna, egli ottenne un giudizio di discutibile maturità universitaria; chè, come si legge nella relazione « Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale », atti di amministrazione, n. 9, 27 febbraio 1936, (pagine 251 e seguenti), se « ad alcuni commissari parve notevole l'esposizione dottrinale sul problema della sovranità », ad altri « apparve, invece, deficiente la trattazione giuridica », la quale deficienza non è piccola cosa in un argomento che è al centro del Diritto costituzionale. Dopo quella data, dopo il 1935, egli ha pubblicato nella « Rivista di diritto pubblico » appena una prolusione al suo corso, e dopo non brevi anni, nel 1939, un volumetto assai scarno e smilzo, di poco oltre un centinaio e mezzo di pagine — se pur di carta spessa, dagli ampi margini in bianco, e dalle larghe interlineature — dal titolo « Rappresentanze istituzionali », che ri-

frigge, per l'ennesima volta, le solite lodi della costituzione fascista, i soliti luoghi comuni sul duce, sul Gran consiglio, sul fascismo; ed infine, per essere completo, poche pagine superficiali su Giorgio Arcoleo, discorso commemorativo pronunciato a Caltagirone il 24 ottobre 1939.

Dopo il 1939, il professore Zangara è morto agli studi, dove fu sempre malvivo. Ebbene, io domando: un uomo cosiffatto, che dal 1939 ad oggi non ha dato segno di alcuna attività intellettuale, tornato alla cattedra di Catania o altrove, che cosa mai andrà ad insegnare? Insegnerà naturalmente dottrina fascista, l'unico argomento sul quale il professore Zangara ha scritto qualcosa.

È proprio questo che si vuole? Ma converrà alla Repubblica che si torni ad insegnare dottrina fascista dalla cattedra universitaria? Ma unicamente questo potrà fare il professore Zangara, avendo egli offerta manifesta incapacità di saper rinnovare il suo mondo culturale. Ma se, per supina acquiescenza o per altro men lodevole motivo, la Facoltà di Catania commise, un giorno lontano, l'errore di chiamare a sé lo Zangara, perchè mai le conseguenze di quell'errore o di quell'atto di debolezza di fronte al gerarca dovranno ricadere sui giovani che non hanno colpa alcuna?

Nato nel 1902, lo Zangara, restituito alla cattedra, rimarrebbe a contatto coi giovani fino al 1977. Perchè mai i giovani dell'Università di Catania o di qualsiasi altra università italiana dovranno subire un peso morto come il professore Zangara, per non meno di altri 27 anni? Perchè generazioni di giovani dovranno essere avvelenati dall'ignoranza di un uomo, incapace di qualsiasi interesse culturale e scientifico? Ebbene: l'unica soluzione e che lo si ponga non a compiere quegli studi che gli furono affidati — studi che egli non farà mai, perchè non ha preparazione e passione adeguate — ma ad un ufficio amministrativo, qualunque esso sia, dove egli dovrà quotidianamente rendere una somma di lavoro. Forse che la legge non autorizza il Ministro a conferire incarichi del genere a coloro che si sono resi manifestamente incompatibili con l'interesse degli studi e dei giovani?

Ho detto che nell'adunanza del 3 ottobre 1945 il Consiglio superiore espresse il parere che « qualsiasi provvedimento circa la revoca

del trasferimento da Roma a Modena dovesse essere subordinato, oltre che all'esito dell'eventuale giudizio di epurazione, anche all'esperimento di un regolare procedimento disciplinare, a norma dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, nonché alla revisione del concorso vinto dal professore Zangara ». Come mai il Ministero non ha tenuto in alcun conto il detto parere relativo al concorso? È davvero insuperabile l'obiezione, che ad esso è stata contrapposta, della scadenza dei termini per la relativa iniziativa ministeriale? V'è l'articolo 16, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1945, n. 238 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, del 26 maggio 1945, n. 65), che dice esattamente così: « Quando il Consiglio superiore si pronunzi nel senso che le influenze politiche abbiano determinato la collocazione interna e la successiva nomina di un professore non idoneo a coprire una cattedra universitaria nella materia messa a concorso, il professore giunto alla cattedra per questa via, è dispensato dal servizio ed ammesso al trattamento di quiescenza che gli possa spettare in base alle norme comuni ». Perché non si deve poter fare luogo all'applicazione del detto comma, e respingere dalla scuola il professore Zangara, tipico rappresentante dell'incompetenza, assisosi, in periodo fascista e con metodi cari al fascismo, sulla cattedra universitaria?

Oltre a questi motivi, ve n'è un altro, e fortissimo, che impone urgentemente di allontanare il professore Zangara dalla scuola e dai giovani. Egli ha dato memorabile esempio di improbità morale. Lo scandalo è dilagato largamente ed è tuttora vivo e riempie di sdegno gli animi onesti. Non è lecito continuare a far vivere nella scuola un uomo che si è rivelato di bassissima coscienza morale, falsario e profittatore. Il ministro Gonella prepara la riforma della scuola, dall'asilo all'Università. Ma la maggiore riforma, la essenziale, la fondamentale riforma è anzitutto quella di riformare gli insegnanti. Il resto verrà dopo. Se si vuole risanare la scuola, bisogna violentemente cacciare dal tempio della scienza i profani e i disonesti.

Questo soprattutto è ciò che, in nome della serietà degli studi e del buon nome della no-

stra Università, io chiedo a lei, onorevole sottosegretario Vischia, ed al ministro Gonella. È questo il provvedimento definitivo che si attendono quanti amano la scuola e il buon nome d'Italia. (*Approvazioni. Congratulazioni*).

Presidenza

del Vice Presidente MOLE ENRICO

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Musolino al Ministro della pubblica istruzione: « per sapere se sia vero che, dopo la soppressione dell'istituto magistrale " Gabriele d'Annunzio " in Reggio Calabria, avvenuta per disposizione ministeriale nel settembre scorso, sia stata parificata la scuola privata magistrale " San Vincenzo de' Paoli " della stessa città. Nel caso affermativo come concilia questo provvedimento di sostituzione di una scuola statale con una a carattere confessionale con quanto egli ha ripetutamente e solennemente affermato nelle discussioni dei bilanci del suo dicastero, e cioè che la scuola statale sarebbe da lui difesa come un dovere fondamentale del suo ufficio » (1399).

Ha facoltà di parlare il senatore Vischia, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto concerne i motivi per i quali il Ministero ha ritenuto opportuno sopprimere l'Istituto magistrale « d'Annunzio » di Reggio Calabria, non si può che confermare quanto si è avuto già occasione di comunicare all'onorevole interrogante in risposta ad una sua precedente interrogazione (numero 1335), con richiesta di risposta scritta, in proposito presentata, e cioè che la soppressione dell'Istituto in parola fu determinata da una ragione obiettivamente accertabile, rappresentata dallo esiguo numero di alunni che frequentavano la scuola. D'altro canto, nessuna preoccupazione si deve avere per quanto riguarda gli alunni, poichè essi potranno facilmente essere accolti presso l'Istituto magistrale governativo « Gulli » già costituito, nella stessa città di Reggio Calabria, sulla base di sei corsi completi, ai quali si è provveduto ad aggiungere ora un settimo corso.

Per quanto riguarda l'Istituto magistrale privato San Vincenzo de' Paoli, assicuro, an-

zitutto, l'onorevole interrogante che, contrariamente a quanto egli afferma nella interrogazione, quell'Istituto non è stato affatto parificato.

Ad esso è stata soltanto concessa una autorizzazione ad iniziare il proprio funzionamento con il corrente anno scolastico, autorizzazione che il Ministero non poteva negare, dato che l'Istituto era in possesso di tutti i requisiti richiesti, a norma di legge, per ottenerla.

La parificazione non potrà essere concessa che dopo almeno un anno di attività e sempre che il funzionamento di esso, controllato da apposita ispezione, risulti regolare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Musolino per dichiarare se è soddisfatto.

MUSOLINO. La risposta dell'onorevole Sottosegretario conferma in sostanza quello che io affermo nella mia interrogazione: egli infatti ha parlato di autorizzazione, invece di parificazione, perchè la parificazione è rimandata all'anno venturo. La verità è che noi assistiamo alla clericalizzazione della scuola con sistemi che svelerò al Senato, il quale deve sapere come l'onorevole Gonella sta compiendo questa clericalizzazione.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa è una menzogna e una falsità!

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, la prego di usare, se mai, l'espressione « inesattezza », perchè menzogna e falsità sono parole che ella non ha diritto di pronunciare in questo caso.

MUSOLINO. La ringrazio, onorevole Presidente, del suo intervento. In merito alla mia interrogazione, domando anzitutto all'onorevole Sottosegretario come sia possibile che un istituto privato chieda l'autorizzazione per istituire e sviluppare una scuola magistrale quando il Ministero dichiara che l'Istituto magistrale « d'Annunzio » è stato soppresso per mancanza di alunni. Questa è una contraddizione; difatti, mentre da una parte l'ambiente scolastico pubblico è in diminuzione, gli istituti privati chiedono l'autorizzazione nello stesso tipo di insegnamento magistrale! E allora qui c'è qualche cosa che gioca nell'oscurità, nell'ombra. Vi è infatti questo, che i padri di famiglia di quella città, i quali vogliono

mandare a scuola i loro figli, si ripromettono, attraverso la scuola magistrale parificata confessionale, di avere anzitutto un aiuto quando i figli si presenteranno agli esami, essendo invalso, nella pubblica opinione, il concetto che basta essere preparati dalle scuole confessionali per avere il favore negli esami, ed in secondo luogo si pensa che, una volta ottenuti i diplomi delle scuole confessionali, si riesca ad ottenere con maggior facilità i posti d'insegnamento nelle scuole, specialmente popolari. Io ho denunciato con una interrogazione al Ministro della pubblica istruzione questo, ed ho fatto presente che si notava un fatto strano, e cioè che, mentre lo Stato paga gli insegnanti per le scuole popolari, sono poi gli enti privati confessionali ad indicare gli insegnanti che debbono insegnare nelle scuole popolari, anziché il Provveditore, che ha la graduatoria degli insegnanti e che questa graduatoria deve rispettare. In questo modo si crea questo convincimento nelle città e nei centri, per cui i padri di famiglia, per assicurare il posto al proprio figlio, abbandonano la scuola statale per mandarlo alla scuola confessionale. Ecco come si clericalizza la scuola, onorevole Vischia. Ed io denuncio questo fatto, perchè mentre l'onorevole Gonella da quella tribuna, nel discorso da lui tenuto a conclusione della discussione sul bilancio della pubblica istruzione, disse: « Come fa il senatore Macrelli a parlare di corse vertiginose all'istituzione di scuole private quando risulta dalle pubbliche statistiche e dai decreti pubblicati dagli organi ufficiali del Ministero che da tre anni le autorizzazioni al riconoscimento di istituti privati sono tutte in notevole e continua diminuzione? », mi perviene notizia che esse non sono in notevole diminuzione, ma anzi sono in aumento. In questo anno, quanti sono gli istituti pubblici soppressi, onorevole Vischia? Quante le scuole statali che sono state sopprese in Italia? Quando si discuterà il bilancio della Pubblica istruzione, mi riserbo di dire, su questo punto, quanti istituti pubblici sono stati soppressi e quante scuole private sono state riconosciute, per vedere come la scuola viene clericalizzata, come la scuola statale viene continuamente combattuta, proprio dagli organi del Ministero, con la coadiuva-

1948-50 - DXXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

18 NOVEMBRE 1950

zione degli ambienti ecclesiastici periferici e locali. Questo è quello che volevo denunciare, onorevole Vischia, e lo voglio denunciare anche perchè Reggio Calabria è da circa un anno oggetto di continui arbitri e soprusi del Governo, arbitri e soprusi che ho denunciato altre volte in questa Aula. Si può dire che in ogni momento a Reggio Calabria si sperimentino *in corpore vili* gli abusi del Governo.

Mi dichiaro, pertanto, insoddisfatto della risposta datami dal Sottosegretario e mi riservo di trasformare l'interrogazione in interpellanza.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando scusa al Presidente e al Senato se le parole hanno tradito il mio pensiero. Io sono molto deferente verso i colleghi, anche di parte avversa. In ogni modo torno a ripetere all'onorevole Musolino quello che ho già detto, e cioè che a Reggio Calabria esiste un istituto magistrale statale con sette sezioni. L'istituto soppresso fu chiuso perchè non aveva alunni e l'iniziativa di carattere ecclesiastico, alla quale l'onorevole Musolino ha accennato, non ha nessun collegamento con questo fatto. D'altra parte, a norma delle leggi vigenti, noi non possiamo impedire l'apertura di nuove scuole a chiunque abbia i requisiti necessari.

Relativamente, poi, alla cosiddetta clericalizzazione delle scuole di cui l'onorevole Musolino parla, debbo ripetere e sottolineare che è assolutamente inesatto che siano state soppresse delle scuole statali. A questo proposito le ripeterò quello che ha detto l'onorevole Gonella nel suo discorso: noi quest'anno avremo soppresso sì e no una quindicina di scuole statali, contro 500 nuove che ne abbiamo create. E questo lo sanno tutti.

MUSOLINO. Scuole popolari, non scuole medie.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche scuole medie. Anzi, le dirò che, per evitare lo scoglio del Tesoro, e i miei colleghi lo sanno, non abbiamo creato delle scuole autonome, ma delle sezioni staccate da altre scuole situate in località vicin-

niori. Il suo collega Minio sa benissimo che per sostituire a Civita Castellana un istituto comunale, con una scuola statale, è stata creata una sezione delle scuole medie di Roma, e così è avvenuto a Foligno e altrove. Stia perciò tranquillo, l'onorevole Musolino: noi difenderemo le scuole statali, come è nostro dovere, e saremo anche implacabili contro le scuole private che non funzionano bene, proprio perchè crediamo nella libertà di insegnamento.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dei senatori De Gasperis e Ciampitti, ai Ministri degli affari esteri e dell'interno: « per sapere se le notizie pubblicate in questi giorni da tutti i quotidiani della Repubblica circa la scomparsa dello scienziato atomico, professor Bruno Pontecorvo, corrispondano o meno ai particolari enunciati dai giornali di destra e da quelli di sinistra;

se il Ministero degli esteri era a conoscenza della subdola attività svolta in Italia dall'evasore Pontecorvo, che avendo rinnegata la Patria italiana, si è apprestato a tradire la seconda Patria che gli aveva data ospitalità durante la lotta nazifascista contro gli ebrei;

se il Ministro dell'interno non creda di intensificare sempre più la sorveglianza negli aeroporti italiani ove — come è noto — al convoglio di coloro che si dedicano al contrabbando delle droghe stupefacenti, si aggiunge il fior fiore delle spie internazionali » (1409).

Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La risposta è brevissima, e quale l'interrogante deve certamente prevedere. Risulta che i coniugi Pontecorvo sono cittadini stranieri, muniti di regolare passaporto, provenienti da un Paese amico e, a norma delle convenzioni internazionali, avevano il diritto di entrare e uscire liberamente dall'Italia. Nessuna segnalazione era pervenuta al loro riguardo durante la loro permanenza in Italia e non hanno dato luogo a rilievi che potessero legittimare un qualsiasi intervento delle autorità. Di fronte a questo, non si poteva che rispondere in questo senso. Per quello poi che riguarda la sorveglianza degli aeroporti, posso assicurare l'onorevole interrogante che essa è

1948-50 - DXXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

18 NOVEMBRE 1950

completa ed esplicita con tutta la diligenza ed il rigore dagli organi competenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Gasperis per dichiarare se è soddisfatto.

DE GASPERIS. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario per l'interno, mi dichiaro poco soddisfatto della risposta.

I fatti sono ben diversi, e, poche parole basteranno a dimostrarvi le buone ragioni che mi indussero a presentare l'interrogazione.

Il 22 ottobre ultimo scorso lessi sui giornali che il professore Bruno Pontecorvo, partito dall'aeroporto di Ciampino con la propria famiglia, si era recato a Stoccolma e di lì ad Helsinki per proseguire sulla via di Mosca.

Pensai subito, conoscendo la passione di questo scienziato come redattore di parcelle in milioni di dollari, che egli, amico e compare del professore Fuchs, dopo aver tradita la Patria nativa, aveva tradita altresì quella adottiva, più ricca della prima!

La mia interrogazione fece reagire la stampa comunista in servizio dell'U.R.S.S., mentre i giornali nazionali notarono che io avevo colpito nel segno.

Siamo alle solite, onorevoli colleghi; per certi giornali i traditori della Patria nostra o di altre Nazioni dell'occidente, che esercitano lo spionaggio a favore del Kremli, sono galantuomini che « tradiscono »... « per servire l'umanità ».

Io e la gran parte di voi e tutti di questa parte, siamo di ben altro avviso.

E poichè la reazione contro la mia interrogazione non si è limitata a quei giornali, alle cui redazioni ... si fa « notte innanzi sera », negli ambienti israeliti il malumore si è sparso come una macchia d'olio.

Ed allora, onorevole Sottosegretario, sappia che io ho risposto, a qualche « scalmanato », che la mia interrogazione riguardava un israelita e non tutti gli israeliti; ho fornito a qualcuno di essi i dati che sono costretto a fornire oggi al Governo per dimostrare la realtà del mio enunciato.

Innanzitutto, mi rivolgo ai colleghi che siedono in quei banchi, per dire che fra tutti i praticanti una qualsiasi religione vi sono i buoni e v'è qualche cattivo. Questa volta trat-

tasi di un traditore ed il tradimento, seppure si porti nel sangue, come insegna la storia, riguarda il professore Pontecorvo Bruno: un uomo solo che lavora in combutta con altri, non ebrei, pronti, se trovano migliori offerenti, a tradire anche la Russia.

Vediamo ora, brevemente, se il Governo, allorché il professore Bruno Pontecorvo fuggì, era o meno in possesso di questi elementi.

La villeggiatura in Italia del professore Bruno Pontecorvo si concluse verso la fine di agosto. Lo scienziato aveva scelto i dintorni di Como. Aveva intenzione di trascorrere quindici giorni isolato dal mondo. Insieme alla moglie e ai tre figli, invece che in un albergo preferì unirsi ad un campeggio nei dintorni di Menaggio. Si mise in pantaloni corti, dimenticò di farsi la barba e visse una vita quasi selvaggia.

Questa è appunto la vita che più gli piace. Bruno Pontecorvo non è affatto un uomo taciturno e chiuso, come i giornali l'hanno descritto in questi ultimi giorni. Ha invece un temperamento allegro, quasi infantile, e si entusiasma facilmente.

Nacque a Marina di Pisa il 22 agosto 1913 durante un periodo di villeggiatura dei suoi familiari. I Pontecorvo, ebrei, abitavano a Pisa in via Bonanno, n. 3, ma i vecchi avevano avuto un palazzo di loro proprietà in via Qualquonia. Pellegrino Pontecorvo, nonno paterno di Bruno, fondò a Pisa uno stabilimento tessile che in seguito fu rilevato dalla società di Gaetano Marzotto. Dopo la morte di Pellegrino Pontecorvo, lo stabilimento fu gestito per qualche anno dai figli, Giacomo, Attilio e Massimo.

Giacomo, quello che più si interessava dell'industria, tentò di suicidarsi a Pisa e mise in atto il suo proposito alcuni anni dopo a Milano ove si era trasferito. Bruno, che fin da piccolo aveva dimostrato una grande intelligenza, compì gli studi liceali a Pisa e si iscrisse all'Università di quella stessa città, dove negli anni 1929-30 e 1930-31 frequentò la Facoltà di matematica e fisica. Il 20 novembre 1931 si trasferì con la famiglia a Roma, dove si laureò in fisica nel 1933. Durante un breve periodo in cui fu assistente alla Facoltà di ma-

tematica e fisica dell'Università di Pisa, conobbe Enrico Fermi.

Nel luglio del 1934 Fermi, in collaborazione con i professori Edoardo Amaldi, Emilio Segre, Franco Rasetti, tutti dell'istituto di fisica dell'Università di Roma, aveva fatto una scoperta fondamentale nel campo della fisica nucleare. Dopo vari esperimenti i quattro scienziati riuscirono infatti a dimostrare che l'uranio sottoposto a bombardamento con neutroni dava luogo a numerosi corpi radioattivi. Bruno Pontecorvo si unì al gruppo Fermi alcune settimane dopo questa scoperta. Era il più giovane di tutti: aveva appena ventiquattro anni, mentre Enrico Fermi, il più anziano, ne aveva trentadue. L'istituto di fisica aveva la sua sede in un palazzetto di via Panisperna, n. 89, e non possedeva alcuna attrezzatura scientifica. Fu il direttore dell'Istituto di fisica della Sanità pubblica, Giulio Cesare Trabacchi, che prestò agli scienziati un po' di radio, con il quale essi poterono iniziare i loro studi sulle sostanze radioattive. Il 26 ottobre del 1934, Fermi, Amaldi, Rasetti, Segre e Pontecorvo, brevettarono la loro scoperta.

In seguito cedettero i diritti del brevetto alla Società olandese « Philips » per tutti i paesi d'Europa, esclusa l'Italia.

Il 3 ottobre 1937 gli scienziati vendettero il brevetto alla United States Patent Office per gli Stati Uniti e la loro invenzione fu registrata sotto il numero 2.206.634. Per la stesura del contratto venne incaricata la Giannini Company di New York. La cessione del brevetto fatta all'America dette luogo ad una vertenza che non è stata ancora risolta. A questi scienziati italiani il vecchio comitato per la energia atomica, presieduto da Lilienthal, doveva la cifra di un milione e novecentomila dollari, somma che la Giannini Company richiese all'ufficio di Washington.

La guerra divise i cinque scienziati, che lasciarono tutti l'Italia, tranne il professore Amaldi, che oggi dirige l'Istituto di fisica nucleare dell'Università di Roma. Fermi, Rasetti e Segre andarono in America. Bruno Pontecorvo si trasferì invece in Francia ed ebbe un incarico dal professore Joliot-Curie.

Fino al momento in cui fu colpito dalle leggi razziali, Pontecorvo era stato iscritto al partito fascista. A Parigi giunse insieme alla

moglie, Elena Nordlom, una vedova svedese che aveva sposato nel 1937, e al figlio Gil, funzionario del partito comunista francese.

La vita di Pontecorvo trascorse tra i gabinetti scientifici Joliot-Curie e le lunghe riunioni tra uomini politici di sinistra che si tenevano in casa del fratello ed alle quali intervenivano anche suo cugino Eugenio Colorni, ucciso poi a Roma al tempo dell'occupazione tedesca, ed Emilio Sereni, oggi senatore del gruppo comunista. Bruno Pontecorvo rimase in Francia fino al 1937. L'esperienza parigina lo spinse verso il comunismo, del quale, secondo informazioni attendibili, divenne uno dei militanti segreti. Quando i tedeschi occuparono Roma, Bruno Pontecorvo era già fuggito in Inghilterra, dalla quale raggiunse in seguito gli Stati Uniti, dove lavorò in una società petrolifera. Dopo due anni si trasferì nel Canada, dove ottenne vari incarichi e continuò gli esperimenti sulla realizzazione della pila atomica. Rimase al servizio del gruppo canadese fino al 1948, allorchè tornò in Inghilterra. Durante la permanenza nel Canada Pontecorvo si specializzò nella tecnica del « carotaggio neutronico » per la ricerca del petrolio, una tecnica molto efficace che avrà indubbiamente largo impiego nel futuro.

Al suo attivo il professore Pontecorvo ha anche importanti lavori nel campo degli studi della fisica nucleare e dell'acqua pesante.

Negli ultimi giorni dell'agosto scorso Bruno Pontecorvo si trasferì con la famiglia da Mezzogiorno a Roma, in automobile. La macchina, targata H.V.C. 744, fu sistemata in un garage di piazza Verdi. I Pontecorvo andarono ad abitare al n. 40 di via Gabi, in casa della sorella dello scienziato, Giuliana, sposata al dottore Duccio Tabet, noto esponente del partito comunista. Nei pochi giorni che passò a Roma, Pontecorvo non vide nessuno dei suoi vecchi compagni di studio. Del resto si fece vedere pochissimo in giro per la città. Anche quando si trattò di prenotare i biglietti per l'aereo diretto a Stoccolma, fu sua moglie ad interessarsi di tutto, mentre il marito ed i figli la attendevano nell'automobile che ora è rimasta senza padrone, nel garage di piazza Verdi.

Come potete dedurre, il professore Pontecorvo è di quella risma in cui io l'ho compreso,

Egli, fuggendo dall'Inghilterra, si è rifugiato in Italia sotto il manto della scaltrezza: ha preferito alloggiare in una tenda, temendo di farsi notare e segnalare in un albergo.

Egli, insomma, ha fatto massa con altri traditori dell'umanità, che passano quasi sempre indisturbati nei porti e negli aeroporti. Qualche volta incappano fra le maglie della Polizia, che dovrebbe intensificare la sorveglianza contro questi individui ai quali non bisogna verificare solamente il passaporto, onorevole Sottosegretario, ma il cartellino esistente nelle Questure.

A Trieste, a proposito del traffico degli stupefacenti, l'Interpol - Sezione Speciale del « Cid » (Divisione Investigazioni Criminali) - di concerto con la Questura di Modena, nei giorni scorsi, è riuscito dopo lunghe e difficili indagini, a scoprire un vastissimo traffico illecito di stupefacenti che si svolgeva fra l'America e l'Italia.

Tra i fili dell'ingarbugliata matassa vi sono diversi israeliti « in sociale » con altri non ebrei: come vedete, sono varie le classi dei traditori che lavorano a fini di lucro in danno dell'umanità.

Fate sorvegliare meglio gli aeroscali e le frontiere: ivi, onorevole Sottosegretario, le spie ed i trafficanti lavorano sotto forma di associazione in partecipazione di fatto, perchè se questi enti collettivi fossero costituiti in forma legale, potrebbero cadere facilmente sotto i rigori dell'umana giustizia.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Allegato e Rolfi al Ministro dell'interno: « per conoscere il suo pensiero circa l'arbitrario insediamento del Commissario prefettizio al comune di San Severo avvenuto con decreto del prefetto di Foggia il 31 ottobre 1950 » (1425).

Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Consiglio comunale non era, ormai, più in condizioni di deliberare validamente, nè in prima nè in seconda convocazione, per essersi ridotto, in seguito alla morte di due ed alle definitive dimissioni di altri 21 componenti, a meno della metà dei membri assegnati al Comune (17 su 40). La presa d'atto delle dimissioni di 17 dei predetti 21 Consiglieri venne

fatta dalla G.P.A. in sostituzione del Consiglio comunale inadempiente in data 26 ottobre ultimo scorso. In tali condizioni non era possibile indire le elezioni suppletive per la parziale rinnovazione del Consiglio stesso, ostandovi il divieto di cui al penultimo comma dell'articolo 280 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, secondo il quale le elezioni suppletive si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purchè il rinnovamento generale dei Consigli non abbia a compirsi entro un termine minore di 6 mesi. La Giunta municipale, a sua volta, non era assolutamente efficiente, in quanto, oltre che mancare dei due assessori supplenti aveva perduto un membro per decesso, mentre altri tre assessori, uno dei quali in stato di detenzione, risultavano condannati a 5 anni e tre mesi di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con sentenza della Corte di assise di Lucera in data 1° marzo 1950. In tale situazione non era possibile assicurare con i normali organi del Comune la regolarità del servizio, e pertanto legittimamente il Prefetto si è avvalso dei poteri di cui all'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, affidando la gestione provvisoria del Comune ad un proprio Commissario.

In queste condizioni non ritengo sia necessario fare tutto l'elenco dei dimissionari e di tutti gli assessori condannati e interdetti. Io metto comunque a disposizione del senatore Allegato.

ALLEGATO. Vorrei che lo leggesse.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'assessore Cellini delegato, deceduto il 21 ottobre 1950.

ALLEGATO. Non è vero, è morto due giorni prima dello scioglimento.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sarà così, comunque la sostanza è che era morto prima del decreto prefettizio. Cannelonga, assessore effettivo, condannato a 5 anni di reclusione, con ricorso pendente in Corte di cassazione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, detenuto attualmente nelle carceri; Porro Michele, assessore effettivo condannato anch'esso nelle stesse circostanze e alle medesime pene; Dall'Oglio, assessore effettivo, condannato nelle stesse circostanze; Di Franzio Michele, assessore effettivo; Gelpitta Eraldo, assessore effettivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Allegato per dichiarare se è soddisfatto.

ALLEGATO. Il suo rapporto, onorevole Sottosegretario, non è esatto. Prima di tutto noi avevamo una Giunta efficientissima. È vero che il consigliere Cannelonga era stato assessore, ma da un anno non lo era più, e poi la condanna del Cannelonga come quella del consigliere Dal'Oglio non era definitiva. I due sono ancora sotto appello. Che cosa abbiano a che fare costoro con l'ultima Giunta che era al completo non si comprende. Non solo noi avevamo assessori effettivi in funzione ma anche i supplenti. Perché questa Amministrazione è stata sciolta? Si dice, l'articolo 125 della legge comunale e provinciale prescrive che l'amministrazione non può più funzionare quando la metà dei consiglieri viene meno. Io non so se l'onorevole Sottosegretario abbia consultato la legge e abbia letto questo articolo. L'articolo 125 della legge comunale e provinciale del 1915 parla dei due terzi di consiglieri dimissionari e non della metà. Ora, dopo la morte dell'assessore Cellini e dopo altre dimissioni, eravamo ancora in 17 su 40, quindi vi era più del terzo dei consiglieri assegnati al Comune. Ecco perché io ho sostenuto nella interrogazione che il provvedimento del Prefetto è stato arbitrario. Non è vero che le dimissioni dei consiglieri di minoranza siano avvenute ai primi di ottobre. Esse sono state accettate due giorni prima dello scioglimento del Consiglio comunale. Quindi, secondo l'articolo 125, noi avremmo potuto benissimo amministrare il Comune fino alle nuove elezioni con i 17 consiglieri rimasti in carica, e poi sarebbe stato il corpo elettorale a decidere se dovessimo essere noi o altri ad amministrare.

Intanto gli onorevoli colleghi sanno che non è il primo caso questo di San Severo che si è verificato in Italia. A Taranto si è fatta la stessa cosa. Anche lì si è violata la legge e mi pare anche in qualche altra località. Ma non è a credere che a San Severo tutto questo sia avvenuto così, puramente e semplicemente: il Prefetto non ha sciolto l'amministrazione quando da sé sono venuti a mancare i consiglieri necessari. Per molti mesi, onorevole Bubbio, si è condotto un lavoro accurato contro l'amministrazione di San Severo che tutti conoscono. Ad esempio, consiglieri della maggioranza sono

stati invitati di autorità a dimettersi e minacciati che se non si dimettevano sarebbero finiti in galera, o comunque perseguitati. Quel consigliere Cellini morto alla vigilia dello scioglimento e impiegato dello Stato, è stato trasferito arbitrariamente in Liguria per far sì che si dimettesse dall'amministrazione comunale. Due altri consiglieri, insegnanti, sono stati minacciati per indurli a presentare le dimissioni ed anche quando il Consiglio comunale le ha respinte, il Prefetto ha preteso che essi ripetessero le dimissioni consegnandole nelle sue mani. Lo stesso Prefetto, allo scopo di arrivare allo scioglimento, ha indotto la minoranza democristiana a ritirarsi. Questa è la verità.

Ora perché si è fatto questo nei riguardi dell'amministrazione comunale di San Severo? Perché si ha l'illusione che facendo le elezioni con un Commissario addomesticato, il corpo elettorale di San Severo non debba rispondere più come ha risposto dal 1913 in poi. Non è così, onorevole Bubbio? Ricordo di aver svolto qui una interrogazione simile a questa nei riguardi del comune di Accadia. Allora non era lei Sottosegretario all'interno, e dicevo in quella occasione: vi illudete signori, quando credete che sciogliendo arbitrariamente le amministrazioni comunali, gli elettori facciano quello che voi volete. Si sono rifatte le elezioni ad Accadia ed il popolo è tornato al Comune, il popolo ha vinto appunto perché l'amministrazione era stata sciolta arbitrariamente. Io sono convinto che anche a San Severo il corpo elettorale, quando sarà chiamato a dare il suo voto, terrà conto di questo arbitrio. (*Approvazioni da sinistra*).

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Volevo soltanto rilevare che non è stato sciolto il Consiglio comunale, ma è stato nominato invece un Commissario, cosa che giuridicamente è profondamente diversa; ed aggiungo che venne applicato l'articolo 127 e non l'articolo 125 della legge comunale e provinciale; e ciò, è bene precisarlo, risulta dal decreto prefettizio.

PRESIDENTE. Dovrebbero essere svolte ancora: una interrogazione del senatore Bibolotti al Ministro dei lavori pubblici circa i prov-

vedimenti da adottare per la protezione della spiaggia compresa tra Marina di Carrara e Marina di Massa (1412), e un'altra interrogazione del senatore Romano Antonio al Ministro di grazia e giustizia, che riguarda le condizioni dei funzionari di cancelleria che hanno sostenuto un pubblico concorso e sono passati nel gruppo B (1394).

Ambedue queste interrogazioni, per accordi intervenuti tra gli onorevoli interroganti ed i rappresentanti del Governo, sono rinviate.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro dei trasporti, per sapere se ritenga necessario di istituire, come si è fatto con i Castelli romani, linee automobilistiche in numero adeguato e con tariffa maggiorata onde agevolare le comunicazioni dei centri di Colonna, San Cesareo, Zagarolo, Palestrina (nell'interno Castel San Pietro e Capranica), Cave (nell'interno Rocca di Cave), Genazzano, Olivano Romano, Forma, Berrone e Fiuggi.

Alle esigenze degli abitanti non può soddisfare il servizio della « Stefer » o quello troppo intervallato di autobus già esistenti, nè la ferrovia Roma-Cassino, lontana dai paesi (1455).

MENGHI.

Interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Ai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio per conoscere se non gli consti che le recenti leggi, che accordano finanziamenti alle industrie piccole ed artigiane ed alle maggiori, riescono in molti casi praticamente inapplicabili, in quanto le banche declinano radicalmente la fideiussione o chiedono di sostituirsi nel prestito o esigono dei compensi gravosi; e se, conseguentemente, non creda di studiare più accessibili forme di garanzia, al fine di rendere praticamente operanti le leggi stesse (1458).

LONGONI.

PRESIDENTE. Martedì 21 novembre alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Istituzione dell'Istituto Nazionale Luce (525).

2. Proroga al 30 giugno 1951 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50 (1176).

3. Assegnazione di lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque esercizi a decorrere da quello 1950-51 per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della pubblica sicurezza (1073).

4. Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (1000).

5. Norme in materia di indennizzo per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate (1290).

6. Riordinamento dei giudizi di Assise (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

8. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

9. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

1948-50 - DXXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

18 NOVEMBRE 1950

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federa-

zione italiana dei Consorzi agrari (953)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 12,15).

Dott CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti